

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



REV:	DESCRIZIONE DELLE REVISIONI
09	<b>Revisione per adeguamento al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36</b>
08	Revisione generale della struttura del documento nonché per adeguamento alla normativa vigente, compreso il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 nonché il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
07	Revisione per adeguamento alla normativa vigente, compreso il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la legge n. 120/2020
06	Revisione delle disposizioni relative a nuovi prezzi, subappalto e trattamento dati personali
05	Adeguamento delle disposizioni relative alla fatturazione e ai pagamenti
04	Revisione per adeguamento al D.L. n. 32/2019 convertito con la Legge n. 55/2019, nonché al D.L. n. 124/2019 convertito con la Legge n. 157/2019
03	Revisione a seguito del correttivo al D.Lgs. n. 50/2016 (D.Lgs. n. 56/2017)
02	Revisione a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016
01	Revisionata per adeguamento alla normativa vigente
00	Prima emissione. Sostituisce il Capitolato del 22 maggio 2001

#### **Documento ad USO PUBBLICO**

- Le informazioni contenute nel presente documento appartengono alla Nucleco e al Gruppo Sogin e possono essere liberamente divulgate nel rispetto delle disposizioni vigenti.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



## INDICE

<b>1.</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>6</b>
1.1	DEFINIZIONI	6
1.2	DIFFORMITÀ FRA DOCUMENTI CONTRATTUALI	7
1.3	OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME APPLICABILI	7
1.3.1.	Generalità	7
1.3.2.	Norme Applicabili	7
1.3.3.	Misure per la salute e sicurezza sul lavoro/near miss	8
1.3.4.	Radioprotezione, Qualità e Ambiente	10
1.3.5.	Building Information Modeling (BIM)	11
	Servizi di Progettazione	11
1.4	DOMICILIO E COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE	12
1.5	ASSICURAZIONI	12
1.5.1.	Coperture Assicurative dell'Appaltatore	12
1.5.2.	Coperture assicurative del Progettista	13
1.6	PRETESE DI TERZI	14
1.7	PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE	14
1.7.1.	Generalità	14
1.7.2.	Diritti di proprietà intellettuale e manleva, nonché produzione di materiale multimediale	14
1.8	OBBLIGO DI RISERVATEZZA	14
1.9	MODIFICHE CONTRATTUALI	15
1.9.1.	Modifiche e varianti apportate da NUCLECO	15
1.9.2.	Variazioni apportate dall'Appaltatore	16
1.10	SUBAPPALTI	16
1.10.1.	Protocollo di legalità SOGIN/Ministero Interni - UTG	16
1.10.2.	Tracciabilità dei flussi finanziari	17
1.10.3.	Subappalto	17
1.11	OSSERVANZA DEL M.O.G.C.	18
1.12	CONFLITTO D'INTERESSE	19
1.13	VENDOR RATING	19
<b>2</b>	<b>CANTIERI</b>	<b>19</b>
2.1	RAPPRESENTANZA DI NUCLECO	19
2.2	RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE	19
2.3	PERSONALE DIPENDENTE DALL'APPALTATORE	20
2.3.1.	Generalità	20
2.3.2.	Disciplina dei cantieri	21
2.3.3.	Trattamento economico del personale, verifica regolarità contributiva (DURC) e fiscale (DURF/F24)	21
2.3.4.	Tutela del personale	22
2.4	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CANTIERI	22
2.4.1.	Impianti di cantiere e opere provvisorie	22
2.4.2.	Disposizioni dei cantieri	23
2.4.3.	Trasporti, immagazzinamenti e depositi	23
2.4.4.	Soggezioni particolari	24
2.4.5.	Custodia	24
2.4.6.	Pulizia	24
2.4.7.	Ripiegamento dei cantieri	24
<b>3</b>	<b>ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	<b>24</b>
3.1	Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività di NUCLECO	24
3.2	ESECUZIONE DEL LAVORO IN PARTITE	25
3.3	PROGRAMMA CRONOLOGICO O CRONOPROGRAMMA	25
3.4	MODIFICHE AL PROGRAMMA CRONOLOGICO O CRONOPROGRAMMA	25

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



3.5	CONSEGNA DEI LAVORI	25
3.5.1.	Consegna delle aree	25
3.5.2.	Consegna dei lavori o delle singole partite di lavoro	26
3.5.3.	Osservazioni dell'Appaltatore in merito alle consegne	26
3.6	PIANI ESECUTIVI PARTICOLAREGGIATI	26
3.7	APPOSIZIONE E CONSERVAZIONE DEI CAPISALDI	26
3.8	COMUNICAZIONI	27
3.9	CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO	27
3.10	GIORNALE DEI LAVORI	27
3.11	PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI	28
3.12	SOSPENSIONE DEI LAVORI	28
3.13	DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE	29
3.14	DIVIETO ALL'APPALTATORE DI SOSPENDERE O RALLENTARE I LAVORI	29
3.15	ESECUZIONE IN DANNO	29
3.16	ULTIMAZIONE DEI LAVORI O DELLE SINGOLE PARTITE	29
3.17	RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO	30
3.18	ASSISTENZA ALLE VERIFICHE ED AI CONTROLLI DI NUCLECO	30
4	PREZZI CONTRATTUALI	31
4.1	CONDIZIONI AMBIENTALI	31
4.2	REMUNERATIVITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI	31
5	CONTABILITÀ ED ACCETTAZIONE DEI LAVORI	32
5.1	ACCERTAMENTO DEI LAVORI	32
5.2	NORME GENERALI DI ACCETTAZIONE	32
5.2.1.	Materiali	32
5.2.2.	Opere	33
5.3	CONTABILITA' DEI LAVORI A MISURA	33
5.3.1.	Disposizioni contabili	33
5.3.2.	Procedura contabile	34
5.4	CONTABILITA' DEI LAVORI A CORPO	34
5.4.1.	Disposizioni Contabili	34
5.4.2.	Procedura contabile	34
5.5	CONTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI A CONSUNTIVO	35
5.5.1.	Disposizioni Contabili	35
5.5.2.	Procedura contabile	35
5.6	PENALI	35
5.7	DANNI ALLE OPERE PER FORZA MAGGIORE E SINISTRI	35
5.7.1.	Forza maggiore	35
5.7.2.	Sinistri	36
5.8	REGISTRO DI CONTABILITÀ	37
5.9	SITUAZIONI PROVVISORIE DI AVANZAMENTO DEI LAVORI	37
5.9.1.	Pagamenti in acconto	37
5.9.2.	Anticipazioni	38
5.9.3.	Fatturazione e pagamenti	38
5.9.4.	Fatturazione e pagamento in caso di consorzi ordinari o RTI	39
5.10	FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE	39
5.11	GARANZIE	39
5.11.1.	Garanzia Definitiva	39
5.11.2.	Garanzia ai fini dell'Anticipazione	40
5.11.3.	Garanzia per la rata di saldo	40
5.12	SPESE DI REGISTRO, DI BOLLO E ALTRE IMPOSTE	40
5.13	ACCETTAZIONE DELLE OPERE	40
5.13.1.	Collaudo delle opere	40

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



5.13.2.	Accettazione provvisoria/consegna anticipata	41
5.13.3.	Collaudo finale / accettazione definitiva	42
5.13.4.	Conto finale e liquidazione finale a saldo	42
5.14	<b>GARANZIA PER VIZI O DIFFORMITÀ DELL'IMPIANTO</b>	<b>43</b>
6	<b>SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO</b>	<b>44</b>
6.1	<b>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>44</b>
6.1.1.	Risoluzione del Contratto	44
6.1.2.	Diffida ad adempiere	44
6.1.3.	Effetti della risoluzione	44
6.2	<b>RECESSO DAL CONTRATTO</b>	<b>45</b>
6.2.1.	Recesso ordinario	45
6.3	<b>IPOTESI DI FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI DELL'APPALTATORE</b>	<b>46</b>
6.4	<b>CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE</b>	<b>47</b>
6.5	<b>CESSIONE DEL CREDITO</b>	<b>47</b>
7	<b>ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE</b>	<b>47</b>
7.1	<b>ACCORDO BONARIO</b>	<b>47</b>
7.2	<b>FORO COMPETENTE</b>	<b>47</b>
8	<b>TRATTAMENTO DATI DELL'APPALTATORE</b>	<b>47</b>
	<b>ACCETTAZIONE DELL'APPALTATORE</b>	<b>47</b>

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



## 1. DISPOSIZIONI GENERALI

### 1.1 DEFINIZIONI

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

- a) **Appaltatore** (o anche Esecutore o Impresa): soggetto, di cui all'elencazione dell'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2013 (di seguito anche "Codice") aggiudicatario dei lavori affidati dal Committente che, con la firma del Contratto di Appalto, si impegna alla realizzazione delle opere ivi previste e disciplinate.
- b) **BIM**: Building Information Modeling (BIM) - rappresentazione digitale basata sulle caratteristiche fisiche e funzionali di una struttura, elaborata tramite un insieme di campi di applicazione, flussi di lavoro e metodi di modellazione utilizzati per ottenere specifiche, ripetibili e affidabili informazioni direttamente dal modello stesso.
- c) **Committente**: NUCLECO S.p.A.
- d) **Contratto di Appalto** (o anche Contratto): l'insieme inscindibile dei documenti a carattere generale o speciale e i relativi allegati che disciplinano i lavori affidati all'Appaltatore.
- e) **CSE**: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione - soggetto che assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
- f) **CSP**: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione – soggetto che assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
- g) **D.L.**: Direttore Lavori - È il soggetto preposto direzione, controllo e contabilità dei lavori. NUCLECO S.p.A. può istituire, anteriormente alla consegna dei lavori, in relazione alla complessità dell'intervento, un ufficio di direzione lavori, costituito dal Direttore Lavori e da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9. al Codice.
- h) **DUVRI**: documento unico di valutazione dei rischi da interferenze redatto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- i) **Impianti di cantiere**: tutti gli impianti, macchinari, attrezzature, mezzi d'opera, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura, richiesti per l'esecuzione e la manutenzione delle opere fino al collaudo finale delle opere medesime.
- j) **Importo presunto d'appalto**: somma degli importi relativi ai lavori oggetto dell'appalto calcolati sulla base degli elementi emergenti dai documenti costituenti il Contratto.
- k) **Ordini di Servizio (OdS)**: gli atti mediante i quali il RUP/RdPE e/o il D.L. impartiscono all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle opere/prestazioni.
- l) **Opere provvisoriale**: tutte le opere accessorie, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura, richieste per consentire l'esecuzione e la manutenzione delle opere fino al collaudo finale delle stesse.
- m) **POS**: il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a) e 28 del D.Lgs. 81/2008.
- n) **Progettista**: professionista, società di professionisti o società di ingegneria come definiti dal Codice;
- o) **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



p) **RUP:** Responsabile Unico del Progetto, il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono attribuiti, ai sensi dell'art. 15 del Codice, i compiti relativi alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura.

NUCLECO applica quanto previsto dal quarto comma del citato art. 15 del Codice procedendo alla nomina di un Responsabile del Procedimento (RdP) per ciascuna delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice stesso.

q) **RdPE:** Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione

r) **RSPP:** Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. n. 81/2008)

s) **NUCLECO S.p.A.** (anche NUCLECO).

## 1.2 DIFFORMITÀ FRA DOCUMENTI CONTRATTUALI

In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali, la prevalenza è determinata dall'ordine secondo il quale i documenti stessi si trovano elencati, quali allegati, all'interno del Contratto di Appalto, salva diversa previsione. Nel caso di difformità o incompatibilità tra il Contratto di Appalto e i relativi allegati, prevale il Contratto di Appalto.

## 1.3 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME APPLICABILI

### 1.3.1. Generalità

Salvo diversamente disposto nel Contratto, l'esecuzione dell'appalto è regolata dalla legge italiana. Per quanto non disciplinato dal Contratto, si applicano le disposizioni di cui al Codice, nonché, in quanto compatibili, al codice civile.

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, nonché gli eventuali subappaltatori, fornitori e/o altri soggetti terzi con cui l'Appaltatore stipuli contratti o accordi correlati all'esecuzione dell'appalto, sono obbligati a rispettare, oltre a quanto previsto nel Contratto di Appalto e nei relativi allegati, tutte le disposizioni legislative nazionali ed internazionali applicabili e ad osservare tutti i regolamenti, gli atti e le prescrizioni applicabili al Contratto adottati dalle competenti Autorità di controllo e regolazione.

Le disposizioni contenute nel presente documento e nei documenti contrattuali si intendono sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.

### 1.3.2. Norme Applicabili

L'elencazione che segue è da intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva. Al Contratto di Appalto troveranno infatti applicazione tutte le norme inderogabili, di rango primario o secondario, applicabili ratione temporis in considerazione dell'oggetto e delle caratteristiche dello stesso, ivi incluse le seguenti:

- i. D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36, c.d. "Codice dei Contratti Pubblici";
- ii. D.P.R. 5.10.2010, n. 207, recante il regolamento di attuazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006, per la parte ancora vigente e fino all'entrata in vigore delle successive disposizioni attuative che ne opereranno progressivamente la sostituzione;

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



- iii. Decreti Ministeriali, regolamenti o altri provvedimenti adottati in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto applicabili;
- iv. Protocollo di legalità in materia di appalti (di seguito anche Protocollo di legalità): protocollo di impegni sottoscritto fra SOGIN S.p.A. ed i Prefetti delle Province di Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma e Vercelli, finalizzato a rafforzare il sistema delle cautele antimafia;
- v. D.Lgs. n. 81/2008: Normativa riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, inclusi i cantieri temporanei e mobili;
- vi. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.: Normativa in materia ambientale;
- vii. D.Lgs. n. 101/2020 e s.m.i.: “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

### 1.3.3. Misure per la salute e sicurezza sul lavoro/near miss

L’Appaltatore è obbligato ad osservare tutte le norme e le prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell’esecuzione del Contratto in materia di tutela dei lavoratori.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare quanto previsto dal PSC di Sogin o dal DUVRI predisposti da NUCLECO GIN ed allegati al Contratto.

L’Appaltatore, prima di procedere alla consegna dei lavori, sulla base della propria esperienza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto a quanto previsto dal PSC o dal DUVRI, potrà proporre modifiche e/o integrazioni al PSC o al DUVRI che verranno verificate ed eventualmente approvate da NUCLECO.

L’Appaltatore si obbliga a attuare, a sua cura e spese, tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene e sicurezza del lavoro, fermo restando che i costi relativi ai rischi interferenti restano a carico NUCLECO.

L’Appaltatore si impegna ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quali eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici a cui potrebbero essere esposti e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Il nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sono riportati nel Contratto. I suddetti nominativi devono altresì essere inseriti dall’Appaltatore nel cartello di cantiere. L’Appaltatore deve inoltre comunicare a NUCLECO i nominativi delle seguenti figure professionali facenti parte del proprio organico previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP, medico competente e medico; autorizzato, esperto di radioprotezione (ove previsto), Rappresentanti dei Lavoratori, nonché i nominativi del personale impiegato nei lavori, ivi inclusi i lavoratori con contratto di collaborazione ed il personale dell’eventuale subappaltatore e/o subaffidatario.

L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono presentare a NUCLECO il proprio POS specifico, con adeguato anticipo rispetto all’inizio dei lavori, al fine di consentire al CSE/RSPP di verificarne l’idoneità e la

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



coerenza con il PSC. Il POS specifico deve contenere gli elementi minimi individuati al punto 3.2 dell'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga ad informare tempestivamente NUCLECO e successivamente a dare immediata comunicazione scritta, entro 3 (tre) giorni lavorativi, di ogni eventuale incidente, circostanza, evento, ivi compresi i "near miss" (quasi infortuni), che possano avere conseguenze sulla salute, la sicurezza e l'incolumità delle persone, in relazione all'esecuzione di opere, lavori ed interventi, **ivi incluse** eventuali difformità rispetto ai requisiti richiesti da NUCLECO e dalle normative/regolamenti applicabili in materia di sicurezza.

Inoltre, l'Appaltatore, in caso di infortunio a lavoratori propri e/o di eventuali subappaltatori e/o di eventuali ulteriori imprese da lui coinvolte nell'esecuzione dell'appalto, deve allegare alla comunicazione di cui sopra copia di ogni denuncia di infortunio presentata alle Autorità competenti, intendendosi acquisito a cura dell'Appaltatore il consenso al trattamento e alla comunicazione a NUCLECO dei relativi dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. nonché del Regolamento (UE) 2016/679 s.m.i.

L'Appaltatore, inoltre, deve:

- a) adottare tutte le cautele, le misure e i provvedimenti atti a evitare qualsiasi infortunio o danno alle persone o alle cose e cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che gravano sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, osservando e facendo osservare dai propri dipendenti o da altro personale introdotto nel cantiere, tutte le disposizioni interne di sicurezza stabilite da NUCLECO;
- b) adempiere al DUVRI, ovvero al PSC e al POS specifico e comunque a tutti i piani e/o alle disposizioni che gli verranno trasmessi e/o impartite da NUCLECO, dal Direttore Lavori, dal CSE/RSPP ai sensi delle norme vigenti, con particolare riguardo al Titolo I e Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.
- c) rispettare le regole e le procedure in vigore relative all'accesso al luogo di lavoro in conformità a quanto indicato anche al paragrafo 2.3;
- d) informare tempestivamente NUCLECO e, ove previsto, il RSPP/CSE, di ogni attività o situazione che possa costituire pericolo per le persone;
- e) in caso di infortuni o di "near miss" occorsi ai lavoratori dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, questi, tramite i rispettivi datori di lavoro, ne devono dare immediatamente comunicazione a NUCLECO, con indicazione delle indagini attivate al fine di individuarne le cause. Inoltre, il F/A deve rendersi disponibile nei confronti di NUCLECO per ogni possibile approfondimento relativo all'evento occorso;
- f) trasmettere mensilmente a NUCLECO un rapporto sulle ore lavorate, gli eventuali infortuni occorsi o i "near miss";
- g) osservare e fare osservare dai lavoratori propri e/o di eventuali subappaltatori e/o di eventuali ulteriori imprese da lui coinvolte nell'esecuzione dell'appalto, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, le disposizioni particolari in vigore all'interno dei siti e degli impianti NUCLECO di cui alla relativa documentazione, che l'Appaltatore dichiara di conoscere, per averne ricevuto preventiva informazione da parte di NUCLECO, assumendo l'obbligo di attenersi scrupolosamente;
- h) effettuare il coordinamento di tutti i subappaltatori, mandanti, consorziate operanti nel cantiere e di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore;

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



- i) rispettare tassativamente tutte le eventuali altre specifiche disposizioni che potranno, all'occorrenza, essere impartite di volta in volta da NUCLECO per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori propri e di quelli degli eventuali subappaltatori e/o di altre imprese coinvolte nell'esecuzione del Contratto, e del personale di NUCLECO.

Qualsiasi sospensione dei lavori conseguente a violazione di uno dei suddetti obblighi e/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza, obbliga l'Appaltatore ad eliminare le conseguenze della violazione al fine di ripristinare immediatamente le condizioni regolari, senza che questo possa comportare ritardi sulle consegne contrattuali previste.

In caso di lavori svolti presso le sedi/stabilimenti dell'Appaltatore, lo stesso si impegna ad eseguire i medesimi in osservanza di tutte le disposizioni di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni di legge e di eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia di sicurezza richiesta da NUCLECO.

#### **1.3.4. Radioprotezione, Qualità e Ambiente**

I lavori dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore, con eventuale ricorso a subappaltatori/subaffidatari, nel rispetto degli atti di gara, del Contratto e dei relativi allegati, di tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi applicabili, delle leggi, decreti e regolamenti applicabili, ivi inclusi quelli in materia di protezione dell'ambiente (con particolare riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e al D. Lgs. 101/2020 e s.m.i.), dei lavoratori e della popolazione, nonché delle procedure aziendali di qualità adottate presso il sito SOGIN dove opera la NUCLECO e quindi dove va eseguito l'appalto.

NUCLECO intende prevenire l'inquinamento e i rischi di danni per le persone e i beni propri e di terzi e richiede pertanto all'Appaltatore di conformarsi nello svolgimento dei lavori alle prescrizioni in vigore presso i propri siti/unità operative. A tal fine, NUCLECO fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessarie all'Appaltatore.

A tal fine, NUCLECO ha adottato una Politica per la Qualità, l'Ambiente, la Sicurezza e la Responsabilità Sociale (consultabile all'indirizzo [www.nucleco.it](http://www.nucleco.it)) che gli Appaltatori devono tenere in considerazione nello svolgimento delle attività e si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato che risponde ai requisiti degli standard internazionali UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, SA 8000 (consultabile all'indirizzo <https://SA-intl.org>) e Regolamento EMAS CE 1221/2009 (ove applicabile).

L'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le cautele e misure necessarie, conformandosi a tutta la normativa applicabile in materia di Radioprotezione, Qualità e Ambiente.

Se richiesto contrattualmente, l'Appaltatore deve predisporre un piano per la prevenzione e/o mitigazione degli impatti ambientali del sito e dell'attività oggetto del Contratto. Detto piano deve essere consegnato a NUCLECO prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto, e deve essere conforme alla legislazione vigente nonché idoneo a garantire il mantenimento di un elevato standard di tutela dell'ambiente.

L'Appaltatore si impegna a dimostrare, su richiesta di NUCLECO e nei limiti di quanto previsto dalla documentazione di gara, il possesso di etichette ecologiche relative ai materiali utilizzati, e a fornire specifica documentazione emessa da organismi riconosciuti.

NUCLECO si riserva il diritto di monitorare o controllare la corretta gestione dei rifiuti da parte dell'Appaltatore.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



L'Appaltatore si obbliga ad informare tempestivamente NUCLECO per il tramite delle figure di interfaccia di sito previste contrattualmente, e a dare immediata comunicazione scritta di ogni circostanza, incidente, evento o situazione che possa costituire pericolo per l'ambiente.

Qualsiasi sospensione dei lavori conseguente a violazione di uno dei suddetti obblighi e/o delle disposizioni di legge in materia obbliga l'Appaltatore ad eliminare le conseguenze della violazione al fine di ripristinare immediatamente le condizioni regolari, senza che questo possa comportare ritardi sulle consegne contrattuali previste.

### 1.3.5. Building Information Modeling (BIM)

Il BIM è regolato dall'art. 43 e dall'allegato I.9 del Codice.

### Servizi di Progettazione

Nell'ipotesi in cui l'appalto di lavori abbia ad oggetto anche l'attività di progettazione, questa è a carico dell'Appaltatore. La progettazione deve essere sviluppata sulla base della documentazione tecnica fornita da NUCLECO e nel rispetto della normativa applicabile. Il contenuto di tali documenti, che l'Appaltatore riconosce sufficiente a determinare l'oggetto del Contratto, ha valore esplicativo e non limitativo. Pertanto, deve intendersi compreso nell'oggetto del Contratto, anche se non espressamente indicato, tutto quanto è necessario per eseguire compiutamente e a perfetta regola d'arte i lavori, completi, finiti in ogni loro parte ed idonei allo scopo a cui sono destinati, del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

L'Appaltatore deve farsi parte diligente per ottenere da NUCLECO tutti i dati necessari per la progettazione stessa e, a tal fine, NUCLECO può consentire la permanenza presso i propri uffici di personale tecnico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è totalmente responsabile della progettazione di sua competenza e, pertanto, espressamente si impegna a che detta progettazione sia eseguita dopo l'acquisizione della necessaria conoscenza, sotto tutti i punti di vista, della zona interessata dai lavori in modo da garantire che le opere abbiano tutti i requisiti di stabilità, sicurezza e funzionalità richiesti, in perfetta rispondenza allo scopo cui sono destinate.

Tutti gli elaborati di progetto forniti dall'Appaltatore sono di proprietà NUCLECO, la quale ha immediatamente diritto di utilizzarli a qualsiasi fine senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta ad alcun titolo o per alcun motivo.

Tutti gli elaborati di progetto predisposti dall'Appaltatore devono essere sottoposti al controllo e benestare di NUCLECO, con un congruo anticipo rispetto ai termini stabiliti nel programma cronologico per l'esecuzione delle opere.

Il controllo effettuato da NUCLECO sugli elaborati di progetto rientra nell'ambito dell'art. 1662 c.c. e non implica l'assunzione di responsabilità da parte di NUCLECO. Pertanto, tale controllo e il successivo benestare non modificano né riducono la responsabilità dell'Appaltatore, il quale resta totalmente responsabile della progettazione a esso affidata. Il controllo e il benestare, inoltre, non vincolano in alcun modo NUCLECO riguardo all'introduzione di eventuali varianti.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



L'Appaltatore dovrà, inoltre, recepire nella progettazione eventuali migliorie o ottimizzazioni dei sistemi o dei componenti che potrebbero essere ritenute opportune da NUCLECO o che potrebbero essere prescritte dall'Autorità di Controllo (ISIN) o da altre Autorità competenti.

Relativamente alla Verifica ai fini della validazione prevista dall'art. 42, comma 2, del Codice, l'Appaltatore si dovrà rendere disponibile a partecipare alla riunione di contraddittorio con l'organismo che ha effettuato tale Verifica e per la eventuale modifica ai documenti senza alcun onere aggiuntivo.

#### **1.4 DOMICILIO E COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE**

Agli effetti contrattuali e giudiziari, salva diversa elezione stabilita nel Contratto o successivamente comunicata per iscritto, il domicilio dell'Appaltatore si intende elettivamente fissato presso la sede legale di quest'ultimo.

In caso di variazione del domicilio legale, l'Appaltatore ha l'onere di informare NUCLECO per mezzo posta elettronica certificata (PEC), ovvero a mezzo raccomandata A/R, in mancanza di ciò, notifiche e comunicazioni si avranno per regolarmente eseguite una volta pervenute al precedente indirizzo e, conseguentemente, si presumeranno conosciute dall'Appaltatore.

Salvo diversa previsione contrattuale, la lingua ufficiale del Contratto è l'italiano. Pertanto, tutta la documentazione e le comunicazioni scritte e verbali tra rappresentanti delle parti dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.

#### **1.5 ASSICURAZIONI**

##### **1.5.1. Coperture Assicurative dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è obbligato a stipulare in conformità all'articolo 117, co. 10 e 13 del Codice, una polizza assicurativa con i massimali stabiliti nel Contratto, che tenga indenne NUCLECO da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

Sono esclusi dalla suddetta copertura assicurativa i rischi di esecuzione derivanti da azioni di terzi o da cause di forza maggiore e, salvo i casi in cui la progettazione sia stata affidata allo stesso Appaltatore, quelli derivanti da errori o insufficiente progettazione.

Ove ritenuto opportuno, in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alla complessità, nonché alla rilevanza dei lavori, l'importo della somma assicurata può essere superiore all'importo del Contratto. La polizza (CAR) di cui al presente comma copre, in particolare, tutti i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nell'esecuzione dei lavori per massimali pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000,00 (cinquecentomila/00) ed un massimo di 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di Euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di approvazione del verbale di accettazione definitiva/certificato di collaudo o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Nel caso in cui sia previsto un periodo di garanzia successivo all'ultimazione dei lavori, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne NUCLECO da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato ai sensi dell'articolo 117, co. 11 del Codice, a stipulare, per tutti i lavori di importo superiore al doppio della soglia europea per lavori di cui all'art. 14 del medesimo Codice una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo in favore di NUCLECO non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranza consensi ed autorizzazioni di sorta. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere non inferiore al 20% (venti per cento) e non superiore al 40% (quaranta per cento) dell'importo dei lavori eseguiti. La polizza di cui al presente comma decorre dalla data di emissione del verbale di accettazione definitiva/collaudato.

Per tutti i lavori d'importo superiore al doppio della soglia europea per lavori di cui all'art. 14 del medesimo Codice, ovvero, ove contrattualmente previsto, anche per quelli di importo più ridotto, e salva ogni diversa previsione normativa, l'Appaltatore è, inoltre, obbligato a stipulare una polizza assicurativa decennale per responsabilità civile per danni cagionati a terzi (RCT), con un massimale stabilito nel Contratto pari al 5% (cinque per cento) dei lavori, eseguiti con un minimo di 500.000,00 (cinquecentomila/00) Euro ed un massimo di 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di Euro. La polizza di cui al presente comma decorre dalla data di emissione del verbale di accettazione definitiva/collaudato.

Qualora nell'espletamento dell'appalto sia prevista la presenza di personale dell'Appaltatore e/o subappaltatore/subaffidatario nelle Zone classificate ai sensi del D.Lgs. 101/2020 degli impianti e centrali SOGIN dove opera la NUCLECO, l'Appaltatore/subappaltatore/subaffidatario è tenuto a soddisfare quanto previsto dal documento GE RS 00001 in materia di copertura assicurativa contro i rischi da radiazioni ionizzanti.

Il Contratto stabilisce le ulteriori previsioni che devono essere contenute nelle polizze assicurative di cui al presente paragrafo.

Le polizze di cui al presente paragrafo devono essere conformi agli "Schemi Tipo" di cui all'art. 117, comma 12, del Codice.

L'Appaltatore deve trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori e l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la mandataria presenta, altresì, le polizze assicurative prestate dagli altri componenti del raggruppamento per le rispettive responsabilità pro quota.

### 1.5.2. Coperture assicurative del Progettista

Nell'ipotesi in cui l'appalto abbia ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche la progettazione esecutiva dell'opera in conformità all'art. 5 del DPR n. 137/12, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'Appalto, il professionista incaricato di attività di progettazione è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti a NUCLECO dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti ricevuti da NUCLECO. In ogni caso, prima dell'inizio dell'attività e, fino alla conclusione della stessa, dovrà comunicare gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia delle polizze assicurative di cui al presente paragrafo costituiscono condizione essenziale di efficacia dell'incarico e, pertanto, qualora il professionista non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, NUCLECO potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del Codice, salvo il risarcimento del danno.

La presente clausola si applica ai contratti con i professionisti che esercitino una "professione regolamentata", come definita dal DPR n. 137/2012, Capo I, art 1 lettera a). Per professione regolamentata si intende, invero, l'attività o l'insieme delle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



## 1.6 PRETESE DI TERZI

Fermo quanto previsto al paragrafo 1.5, l'Appaltatore è responsabile di tutti gli eventi che rechino danno a terzi e/o a cose di loro proprietà verificatisi in cantiere per fatto proprio o degli ausiliari, dei suoi subappaltatori e/o collaboratori e subcontraenti. L'Appaltatore terrà, pertanto, indenne e manlevata NUCLECO contro ogni pretesa che fosse fatta valere da terzi, a tale titolo, nei confronti della stessa.

## 1.7 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE

### 1.7.1. Generalità

L'Appaltatore garantisce e manleva altresì, in ogni tempo NUCLECO contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o altri diritti di proprietà intellettuale, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati dall'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto.

Tutti gli elaborati prodotti dall'Appaltatore, nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto medesimo rimarranno di esclusiva proprietà di NUCLECO, che potrà utilizzarli a qualunque fine, senza che da parte dell'Appaltatore possano essere avanzate ulteriori richieste di compenso ad alcun titolo o per alcun motivo.

### 1.7.2. Diritti di proprietà intellettuale e manleva, nonché produzione di materiale multimediale

Con "diritti di proprietà intellettuale" si intende qualsiasi diritto relativo a qualsiasi nota e/o lavoro di laboratorio, invenzione brevettabile e non, brevetto, diritto di database, programma per elaboratore, diritto di progetto, diritto sui disegni e sui modelli, marchio, nome a dominio, diritto d'autore, know-how e informazioni a esso associate o informazioni riservate e qualsiasi altro diritto relativo a qualsiasi proprietà industriale o intellettuale, che possa essere o meno registrata, ivi compresi tutti i diritti di richiedere il riconoscimento di tali diritti.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, in qualunque modo conseguenti, derivanti e/o connessi all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto sono di esclusiva proprietà di NUCLECO. In caso di sfruttamento, da parte dell'Appaltatore, dei diritti di proprietà intellettuale non preventivamente autorizzato, NUCLECO si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice, facendo propria la cauzione di cui al paragrafo 5.11.1 e salvo il maggiore danno.

NUCLECO non sarà in alcun modo responsabile di danni e reclami di nessun genere derivanti da eventuali violazioni di diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti protetti dalla legge che possano insorgere o essere causati, direttamente o indirettamente, dall'esecuzione dei lavori e/o a qualsiasi attrezzatura impiegata dall'Appaltatore. Quest'ultimo terrà indenne e manleverà NUCLECO da tali danni e reclami.

Qualora previsto nel Contratto e su espressa richiesta di NUCLECO, l'Appaltatore realizzerà materiale multimediale sull'attività svolta (ad esempio materiale audio, video e/o fotografico dell'attività di esecuzione del contratto). A tale scopo, l'Appaltatore utilizzerà attrezzature professionali, approvate da NUCLECO.

Restano fermi gli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 1.8.

## 1.8 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti gli elementi che NUCLECO metterà a disposizione dell'Appaltatore saranno utilizzati esclusivamente ai fini del singolo Contratto e per la sua esecuzione e nel rispetto, tra l'altro, della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali. Tali elementi hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte di NUCLECO, salvo il caso in cui

## Condizioni Generali degli Appalti di Lavori

Elaborato  
GE GG 00150

Revisione  
09



L'Appaltatore debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate all'esterno da NUCLECO stessa, ovvero che risultino da documenti ufficiali accessibili al pubblico. Sarà cura dell'Appaltatore garantire l'integrità delle informazioni e dei dati messi a disposizione da NUCLECO. Tale obbligo di riservatezza è esteso anche alla filiera di tutti gli eventuali subappaltatori e fornitori dell'Appaltatore, nonché ai dipendenti del medesimo e ai dipendenti dei subappaltatori e subfornitori, del comportamento dei quali l'Appaltatore sarà responsabile. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da lui stesso ovvero da suoi subappaltatori o subcontraenti ovvero da terzi per conto di NUCLECO, salva esplicita autorizzazione scritta di quest'ultima.

L'Appaltatore si impegna a mettere a punto e curare l'attuazione delle misure di sicurezza logica e fisica adeguate a garantire la protezione dei dati da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a restituire a NUCLECO, alla data di cessazione dell'efficacia del Contratto, tutti i dati, documenti e informazioni posseduti ai fini dell'esecuzione delle attività, o, comunque, a distruggere tutte le relative copie e record, salvo contraria autorizzazione scritta da parte della NUCLECO stessa. L'Appaltatore si impegna, altresì, a non sfruttare economicamente, per fini commerciali o promozionali, i segni distintivi, la tecnologia e tutto il *know-how* di processo di NUCLECO.

I suddetti obblighi dovranno essere osservati anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del Contratto e verranno meno soltanto quando, in base alle vigenti leggi, i dati e le informazioni di cui si tratta divengano legittimamente di dominio pubblico.

In caso di violazione dei suddetti obblighi di riservatezza da parte dell'Appaltatore e/o dei propri subappaltatori, subfornitori e/o comunque di terzi coinvolti nell'esecuzione del Contratto, NUCLECO è legittimata alla risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del Codice, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno subito.

## 1.9 MODIFICHE CONTRATTUALI

### 1.9.1 Modifiche e varianti apportate da NUCLECO

I contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 120 del Codice.

NUCLECO provvederà, in ogni caso alla redazione della "Perizia Tecnica di Variante" o di ogni altro documento richiesto per le singole fattispecie dalla normativa di settore.

Nel caso in cui l'importo delle variazioni rientri nel limite del quinto dell'importo del Contratto, la "Perizia Tecnica" è accompagnata dall'Atto di Sottomissione, ai sensi del quale ai lavori ulteriori si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni previste nel contratto originario, senza riconoscimento di alcuna indennità o maggiore onere per l'Appaltatore. Quest'ultimo è obbligato a sottoscrivere l'Atto di Sottomissione per accettazione.

Nel caso di eccedenza del limite del quinto, la Perizia Tecnica di Variante è accompagnata da un Atto aggiuntivo al contratto originario. Nell'Atto aggiuntivo sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



Le variazioni sono valorizzate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono determinati:

- a) sulla base dei prezzi previsti per prestazioni consimili comprese nel Contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi correnti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il D.L. e l'Esecutore, e approvati dal RUP.

NUCLECO, attraverso la trasmissione dell'Atto aggiuntivo sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all'Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L'Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte da NUCLECO, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora l'Appaltatore, invece, non dia alcuna risposta alla comunicazione di NUCLECO si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da NUCLECO. Nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell'Appaltatore con cui comunica di non accettare le condizioni proposte da NUCLECO, quest'ultima deve comunicare le proprie determinazioni. Se NUCLECO non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

### 1.9.2. Variazioni apportate dall'Appaltatore

L'Appaltatore non può, senza preventiva autorizzazione scritta di NUCLECO, apportare al progetto e alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni, di qualsiasi natura o entità.

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione di NUCLECO si applicano le norme previste al successivo paragrafo 5.1.

## 1.10 SUBAPPALTI

### 1.10.1. Protocollo di legalità SOGIN/Ministero Interni - UTG

Nella fase di esecuzione del Contratto devono essere rispettati tutti gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata.

L'Appaltatore e i subappaltatori/subaffidatari, ove previsti, sono obbligati all'osservanza e all'attuazione del Protocollo di Legalità, pena la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice e 1456 c.c. In caso di risoluzione l'Appaltatore e il subappaltatore/subaffidatario saranno altresì tenuti al pagamento della penale espressamente indicata nel Protocollo di Legalità, ferme le ulteriori conseguenze di legge.

Qualora a seguito delle verifiche effettuate dalle Prefetture competenti emergano nei confronti dell'Appaltatore e/o subappaltatore/subaffidatario, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, NUCLECO, nonché l'Appaltatore, in caso di subappalto/subaffidamento, potranno procedere alla risoluzione rispettivamente del Contratto e dei contratti di subappalto/subaffidamento senza che possa essere richiesto alcun risarcimento dei danni nei confronti di NUCLECO. In caso di risoluzione l'Appaltatore e il subappaltatore saranno altresì tenuti al pagamento della sanzione prevista nel suddetto Protocollo di Legalità.

Nei casi di urgenza, in pendenza del ricevimento delle informazioni antimafia di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



### 1.10.2. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo coinvolte nell'esecuzione dei lavori si impegnano ad assumere e rispettare diligentemente, per tutta la durata del Contratto e nell'esecuzione dello stesso, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 così come modificata dal D.L.12 novembre 2010, n. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010, n. 217. L'eventuale inadempimento agli obblighi suddetti costituisce motivo di risoluzione ex art. 122 del Codice e art. 1456 c.c., fermo il diritto di NUCLECO al risarcimento dei danni subiti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti analogha clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto art.3, legge 13 agosto 2010, n.136.

Nel caso sia previsto, oltre al CIG (Codice Identificativo di Gara) il Codice Unico di Progetto (CUP), dovrà essere riportato (unitamente al CIG) su ciascuna transazione finanziaria.

### 1.10.3. Subappalto

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente non può essere affidata a Terzi.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 119, co. 2 del Codice, qualora NUCLECO abbia previsto nei documenti di gara che alcune lavorazioni o prestazioni siano eseguite direttamente dall'Appaltatore, queste non potranno essere subappaltate. Nella documentazione di gara NUCLECO indica altresì le prestazioni che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Qualora l'Appaltatore intenda affidare in subappalto a terzi alcune lavorazioni o prestazioni, indipendentemente dall'importo, nei casi ed alle condizioni previste dall'art. 119 co. 4 del Codice, deve tempestivamente inoltrare a NUCLECO apposita richiesta, tenendo conto dei tempi necessari a NUCLECO per il rilascio dell'autorizzazione. La richiesta deve essere formulata secondo l'apposita modulistica disponibile sul sito [www.nucleco.it](http://www.nucleco.it), nella sezione fornitori/bandi e gare, comprensiva dei relativi allegati. Ove l'istanza di subappalto venga accolta, l'autorizzazione al subappalto si intende perfezionata solo dopo la presentazione a NUCLECO, da parte dell'Appaltatore, dei POS predisposti dai subappaltatori, unitamente alla consegna del contratto di subappalto corredato dalla documentazione di cui al citato articolo 119, comma 5 del Codice, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamente recepito nel Contratto di Appalto. Il deposito del contratto deve avvenire almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare a NUCLECO, anche ai fini dell'applicazione del Protocollo di Legalità, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti (sub-affidamenti) che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura.

NUCLECO, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 119, comma 11, lettere a) e b), del Codice, corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Qualora il subappaltatore rinunci espressamente al pagamento diretto delle prestazioni da parte NUCLECO, tale rinuncia è subordinata alla preventiva accettazione da parte di NUCLECO. Di tale previsione dovrà essere fatta menzione nel contratto di subappalto.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del suddetto comma 11 dell'art. 119 del Codice, NUCLECO si riserva di accogliere la richiesta di pagamento diretto nei confronti del subappaltatore. Di tale previsione dovrà essere fatta menzione nel Contratto di Appalto e di subappalto.

Qualora non ricorra nessuna delle ipotesi di cui al citato comma 11 dell'art. 119 del Codice e NUCLECO non effettui il pagamento direttamente al subappaltatore, l'Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto e correlato alle prestazioni effettuate dal subappaltatore, deve trasmettere a NUCLECO stessa copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore con l'indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate. Ove l'Appaltatore non adempia all'obbligo di trasmissione anche di una sola delle fatture di cui sopra, NUCLECO si riserva di sospendere, in tutto od in parte, il pagamento degli importi relativi agli stati di avanzamento contabili successivi, fino a quando non sia sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore possa pretendere da NUCLECO indennizzi, risarcimento di danni o interessi.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 119 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, l'autorizzazione espressa al subappalto da parte di NUCLECO non apporta nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, questi e il subappaltatore, sono responsabili in solido nei confronti di NUCLECO in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata contrattuale, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice ai propri consorziati designati non costituisce subappalto.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente paragrafo trova applicazione quanto previsto nell'articolo 119 del Codice, nel D.Lgs. n. 159/2011 e nel Protocollo di Legalità.

### **1.11 OSSERVANZA DEL M.O.G.C.**

NUCLECO ha adottato un Modello di Organizzazione, Controllo e Gestione ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Modello"), comprensivo del Codice Etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (ex art. 1, co. 2-bis, della L. n. 190/2012).

Il suddetto Modello è reperibile nel sito web istituzionale della NUCLECO ([www.nucleco.it](http://www.nucleco.it)) e nella sezione "Società trasparente" del medesimo sito.

Il Modello ha l'obiettivo di prevenire specifici reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001, sia in Italia che all'estero, nonché i fenomeni di corruzione e di *mala gestio* ex legge n. 190/2012.

L'Appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti devono ritenersi obbligati al rispetto del Modello.

La violazione del Modello comporta l'applicazione delle sanzioni ivi previste], commisurate in ordine alla loro gravità, tra cui la risoluzione del Contratto.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



## 1.12 CONFLITTO D'INTERESSE

Durante l'esecuzione ovvero per tutta la durata del Contratto, l'Appaltatore s'impegna ad agire nell'esclusivo interesse di NUCLECO nonché ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di situazioni che potrebbero causare un conflitto d'interesse, di qualsiasi natura, in relazione alle attività da eseguire, anche in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 del Codice.

Qualora si determinasse una situazione, anche potenziale, idonea a generare un qualunque conflitto d'interesse, l'Appaltatore s'impegna a darne prontamente comunicazione scritta a NUCLECO e, previo contraddittorio, ad attenersi alle ragionevoli istruzioni di quest'ultima, ferma restando la facoltà di NUCLECO di risolvere il contratto.

## 1.13 VENDOR RATING

NUCLECO durante la fase di esecuzione del contratto, tramite il sistema di Vendor Rating, valuta e monitora costantemente le performance dell'Appaltatore.

Gli aspetti ritenuti più significativi, monitorati sull'intero arco temporale, sono basati su indicatori che esprimono il livello di qualità offerta, la conformità a norme e atti contrattuali, la correttezza del comportamento.

## 2 CANTIERI

### 2.1 RAPPRESENTANZA DI NUCLECO

Ai sensi dell'art. 1662 del Codice civile, si dà atto che NUCLECO ha diritto di controllare e verificare, durante tutto il periodo di vigenza del Contratto, tramite propri rappresentanti (interni o esterni), la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate da NUCLECO durante l'esecuzione delle attività, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori. Il personale NUCLECO, all'uopo autorizzato, può pertanto accedere in ogni momento ai cantieri e nei luoghi in cui si svolgono i lavori al fine di attuare i controlli e le verifiche di cui al presente paragrafo.

I controlli e le verifiche eseguite da NUCLECO o da terzi per conto della stessa, non liberano l'Appaltatore da obblighi e responsabilità inerenti alla corretta esecuzione delle opere, alla loro rispondenza a quanto contrattualmente previsto e al rispetto di leggi, regolamenti e norme in vigore. Parimenti, tali controlli e verifiche non possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso.

### 2.2 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore designa:

- a) un proprio rappresentante, delegato alla direzione amministrativa e tecnica dei cantieri, nonché il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- b) un soggetto autorizzato, a tutti gli effetti, a sostituire il rappresentante dell'Appaltatore nominato ai sensi della precedente lettera a) in caso di sua assenza.

Il rappresentante dell'Appaltatore ed il suo sostituto, ai quali competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa dei lavori, devono essere in possesso di adeguati requisiti d'idoneità tecnica e morali, essere muniti delle necessarie deleghe e avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti di NUCLECO.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



L'Appaltatore non può preporre al cantiere il rappresentante od il suo sostituto se non previo gradimento di NUCLECO e deve provvedere immediatamente e senza oneri per NUCLECO alla loro sostituzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ove NUCLECO gli comunichi per iscritto il venir meno del gradimento.

Il rappresentante dell'Appaltatore o il suo sostituto devono essere reperibili in ogni momento per tutta la durata dei lavori in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto della loro assenza.

## **2.3 PERSONALE DIPENDENTE DALL'APPALTATORE**

### **2.3.1. Generalità**

L'Appaltatore deve provvedere alla conduzione dei lavori con personale idoneo, di provate capacità e adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse con l'esecuzione delle opere in relazione agli oneri e obblighi derivanti dal Contratto. In particolare, deve munirsi e servirsi di tutta la mano d'opera comune, qualificata e specializzata, adeguatamente formata, occorrente per l'esecuzione delle opere appaltate entro i termini previsti dal programma cronologico, anche se modificato in conformità al Contratto.

In nessun caso l'Appaltatore ha diritto a compensi aggiuntivi di sorta se nel corso dei lavori deve modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, le sue previsioni in ordine alla mano d'opera necessaria per eseguire a perfezione il Contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad impiegare personale di gradimento di NUCLECO ed è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e senza oneri per NUCLECO, di quei dipendenti per i quali NUCLECO avanzasse apposita e motivata richiesta.

L'Appaltatore garantisce altresì di astenersi dall'utilizzo di lavoro minorile, manodopera in nero o forme equivalenti di sfruttamento.

L'Appaltatore, con congruo anticipo, deve comunicare a NUCLECO l'elenco del personale impiegatizio e salariato proprio e di quello dipendente dagli eventuali subappaltatori, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie per accedere al cantiere e per l'adempimento di altre eventuali incombenze di NUCLECO. Il suddetto elenco dovrà essere aggiornato includendo, per le stesse finalità di cui sopra, anche il personale impiegato successivamente all'inizio dei lavori.

In caso di impiego di lavoratori extracomunitari dovrà essere consegnata anche la documentazione di legge attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di attività lavorativa in Italia, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo permesso di soggiorno e nulla osta.

Nel caso in cui l'Appaltatore, nel pieno rispetto di quanto disposto in materia dal D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., intenda avvalersi, durante l'esecuzione del Contratto, di lavoratori somministrati, è obbligato a comunicare per iscritto a NUCLECO tale volontà, indicando le motivazioni, il numero dei lavoratori e le attività interessate. Tale obbligo sussiste anche per i soggetti acquisiti con contratto di collaborazione.

NUCLECO, verificato il possesso, da parte di detti lavoratori, di tutti i requisiti tecnici previsti nel presente paragrafo, provvederà ad autorizzare l'Appaltatore con atto scritto.

L'Appaltatore dovrà, giornalmente far pervenire a NUCLECO l'elenco nominativo del personale presente nel cantiere ivi inclusi i lavoratori dell'eventuale subappaltatore e/o subaffidatario.

Sugli indumenti di detto personale dovrà essere apposto tesserino di riconoscimento, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 5 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



Durante l'esercizio delle attività, l'Appaltatore avrà comunque l'obbligo di comunicare a NUCLECO, tempestivamente ed in forma scritta, ogni variazione rispetto a quanto già riportato nei documenti sopra citati.

L'Appaltatore si impegna a fare rispettare tutti i suddetti adempimenti anche ai dipendenti degli eventuali subappaltatori e/o di terzi prestatori d'opera autorizzati.

Le attività oggetto del Contratto devono essere erogate in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura dei servizi medesimi, come definiti dalle leggi nazionali, ed in ogni caso in conformità con le convenzioni e le raccomandazioni stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Agenzia delle Nazioni Unite che promuove la giustizia sociale e il lavoro dignitoso.

### 2.3.2. Disciplina dei cantieri

L'Appaltatore deve mantenere la disciplina e il buon ordine nei cantieri e nelle aree di lavoro ed è obbligato a fare osservare al proprio personale addetto alla realizzazione delle opere appaltate, e/o agli eventuali subappaltatori, tutte le disposizioni di cui al paragrafo 1.3, nonché quelle emanate da NUCLECO adottando tempestivamente ogni provvedimento a tal fine necessario.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile, in ogni caso, anche verso i terzi, dell'operato del personale da lui dipendente.

### 2.3.3. Trattamento economico del personale, verifica regolarità contributiva (DURC) e fiscale (DURF/F24)

L'Appaltatore e il subappaltatore devono applicare, nei confronti del personale addetto ai lavori, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale indicato dal bando di gara/lettera di invito, ovvero quello equivalente che l'Appaltatore ha dichiarato di applicare in sede di offerta, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore.

L'Appaltatore è obbligato a eseguire il pagamento delle retribuzioni spettanti al proprio personale durante l'esecuzione del Contratto, a mezzo bonifico bancario o postale. Tale modalità di pagamento dovrà essere ottemperata anche dal subappaltatore nonché dai terzi coinvolti nell'esecuzione del Contratto con riguardo al proprio personale. La relativa documentazione a comprova deve essere conservata in cantiere per tutta la durata contrattuale e presentata a NUCLECO a sua richiesta.

L'Appaltatore manleverà e terrà indenne NUCLECO per ogni eventuale somma versata a titolo di intervento sostitutivo, incluso l'eventuale risarcimento dei danni.

NUCLECO, inoltre, richiederà, anche con riferimento alle imprese subappaltatrici, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la cassa edile, concernente i dipendenti dell'Appaltatore e delle predette imprese subappaltatrici.

È fatto obbligo all'Appaltatore di attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti in materia e di esibire a NUCLECO, ogni qualvolta vengano richiesti e fino al collaudo delle opere, i libri paga e i bonifici bancari o postali effettuati a favore del personale impegnato sotto qualsiasi forma nell'esecuzione dell'attività, attestanti la corresponsione di paghe, indennità varie, nonché il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle ritenute fiscali a carico dei lavoratori connesse alle prestazioni effettuate. NUCLECO si riserva di effettuare gli accertamenti che riterrà più opportuni.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, l'Appaltatore, ovvero il subappaltatore laddove liquidato direttamente da NUCLECO, è tenuto a produrre mensilmente e, in ogni caso, quando richiesto da NUCLECO e per tutta la durata del Contratto, la documentazione, attestante il regolare adempimento degli obblighi retributivi nei confronti dei propri dipendenti.

In caso di rilevato inadempimento nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, del Codice.

Le verifiche di regolarità fiscale saranno effettuate mensilmente da NUCLECO, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019, mediante acquisizione dei Mod. "F24" di versamento delle ritenute relative ai lavoratori dipendenti, o in alternativa dei Mod. "DURF" di certificazione quadrimestrale di regolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate (in caso di inadempienza documentale sono applicate le azioni cautelative previste, consistenti nel blocco del pagamento delle fatture fino a concorrenza del 20% del valore dell'appalto, con segnalazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 gg. in assenza di sanatoria).

La documentazione dovrà essere inviata a NUCLECO in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dedicato.

NUCLECO provvederà al pagamento del corrispettivo, previa produzione da parte dell'Appaltatore della documentazione prevista.

Tutte le informazioni e la documentazione da produrre mensilmente a NUCLECO sono reperibili al seguente indirizzo: [www.nucleco.it](http://www.nucleco.it) alla sezione Responsabilità Solidale.

#### **2.3.4. Tutela del personale**

L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque addetto alla realizzazione delle opere appaltate. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

## **2.4 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CANTIERI**

### **2.4.1. Impianti di cantiere e opere provvisori**

L'Appaltatore deve provvedere ad attuare quanto indicato nel PSC/DUVRI e suoi allegati.

NUCLECO di norma fornisce i punti di recapito delle varie utenze, descritte nei documenti facenti parte del PSC/DUVRI.

L'Appaltatore, tenuto conto dell'entità e della natura delle opere e delle condizioni ambientali di cui al paragrafo 4.1, deve provvedere, a sua cura e spese, alla progettazione, installazione, costruzione e manutenzione dei più adeguati ed efficienti impianti di cantiere e opere provvisori necessari allo svolgimento dei lavori e al loro compimento a perfetta regola d'arte, entro i termini previsti dal programma cronologico, anche se modificato in conformità del contratto.

L'Appaltatore non ha, comunque, diritto a compensi di sorta se nel corso dei lavori deve modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, o sostituire gli impianti di cantiere e le opere provvisori rispetto alle proprie previsioni iniziali.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



L'Appaltatore deve inoltre tenere costantemente in cantiere le opportune riserve e i ricambi per gli impianti di cantiere dei quali deve comunque garantire, eventualmente a mezzo di propria officina, la manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'Appaltatore deve, altresì, curare che i cantieri siano mantenuti in piena efficienza per tutta la durata dei lavori, anche nel caso di sospensione, e fino alla data di ripiegamento di cui al paragrafo 2.4.7. In particolare, l'Appaltatore non può allontanare dai cantieri macchinari e attrezzature senza preventivo benestare di NUCLECO.

#### 2.4.2. Disposizioni dei cantieri

Nella disposizione dei cantieri l'Appaltatore deve tenere debito conto, oltre che della natura delle opere, anche di tutti gli elementi derivanti dalle condizioni ambientali di cui al paragrafo 4.1.

La disposizione dei cantieri deve essere preventivamente concordata con il CSE/RSPP e successivamente approvata da NUCLECO, senza che questa approvazione implichi alcuna responsabilità per la stessa.

Qualora, nel corso dei lavori, NUCLECO richieda lo spostamento di impianti di cantiere e/o opere provvisoriale dell'Appaltatore, questi è tenuto a darvi sollecitamente corso e ha diritto alla rifusione degli oneri sopportati e documentati, salvo che la causa dello spostamento sia a lui imputabile.

#### 2.4.3. Trasporti, immagazzinamenti e depositi

L'Appaltatore deve provvedere al trasporto, carico, scarico, deposito ed immagazzinamento nell'ambito dei cantieri, di tutti i materiali, apparecchiature, macchinari e attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei lavori appaltati, anche se per tale fine approvvigionati direttamente da NUCLECO.

L'Appaltatore, all'atto del prelievo di materiali, apparecchiature, macchinari e attrezzature fornitigli da NUCLECO, è tenuto a verificarne il perfetto stato, assumendosi, a partire da quel momento, le responsabilità per tutti i difetti e danni che venissero eventualmente constatati nel corso o alla fine dei lavori.

È fatto, inoltre, obbligo all'Appaltatore di custodire quanto da lui preso in carico di proprietà **NUCLECO**. Esso è pertanto tenuto ad effettuare a sua cura e spese tutte le riparazioni e le sostituzioni che si rendessero doverose per eliminare i difetti o i danni arrecati dall'Appaltatore o da terzi.

L'Appaltatore è, di conseguenza, obbligato a predisporre gli spazi liberi necessari, i depositi ed i magazzini, ed a mantenerli ed esercirli in maniera da assicurare la perfetta conservazione del contenuto, separato nelle diverse qualità, restando inoltre a suo carico l'onere di eventuali spostamenti e trasporti, anche laddove richiesti da NUCLECO, dei suddetti materiali, apparecchiature, macchinari e attrezzature, che si manifestino necessari ed opportuni nel corso dei lavori, per i quali si applica la disciplina di cui al terzo e quarto capoverso del paragrafo 2.4.2.

L'Appaltatore risponde dell'eventuale ammanco, sottrazione, deperimento o calo di quanto fornito da NUCLECO, qualora tali eventi siano imputabili all'Appaltatore medesimo anche solo a titolo di colpa, potendo egli escludere la propria responsabilità solo a fronte di comprovati motivi di forza maggiore e/o caso fortuito indipendenti dalla propria volontà, i quali dovranno essere comunicati per iscritto e debitamente documentati.

L'entrata e l'uscita di quanto approvvigionato da NUCLECO da tali depositi e magazzini sono regolate dalle disposizioni impartite da NUCLECO medesima.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



#### 2.4.4. Soggezioni particolari

L'Appaltatore non ha in ogni caso diritto a compensi di qualsiasi genere a causa di eventuali pregiudizi e/o soggezioni che possano essergli comunque causati, anche all'interno dei cantieri e delle aree di lavori, dal contemporaneo uso e/o esercizio ordinario dei beni, installazioni e servizi, da parte di NUCLECO o di terzi, nonché dall'esercizio di eventuali servitù da parte di NUCLECO o di terzi.

#### 2.4.5. Custodia

A partire dalla data di consegna dei lavori e fino al collaudo/accettazione definitiva delle opere, è integralmente affidata all'Appaltatore la custodia a propria cura e spese dei cantieri, dei mezzi e delle opere in corso di realizzazione, anche durante gli eventuali periodi di sospensione dei lavori.

L'accesso ai cantieri deve essere rigorosamente proibito a tutte le persone non addette ai lavori.

Eventuali visite di estranei devono essere dall'Appaltatore preventivamente comunicate a NUCLECO e da questa espressamente autorizzate in forma scritta.

#### 2.4.6. Pulizia

I cantieri e le opere devono essere mantenuti adeguatamente puliti ed ordinati dall'Appaltatore durante tutto il corso dei lavori di sua competenza.

Qualora i lavori si svolgano contemporaneamente a quelli di altre imprese, l'Appaltatore raggiungerà con queste opportuni accordi per la ripartizione degli oneri di pulizia, tenuto conto anche di quanto stabilito al successivo paragrafo 3.9. In caso di mancato accordo i criteri di ripartizione verranno determinati da NUCLECO.

#### 2.4.7. Ripiegamento dei cantieri

L'Appaltatore deve dare corso a propria cura e spese al progressivo ripiegamento dei cantieri, secondo un programma concordato in precedenza con NUCLECO, provvedendo alla demolizione delle opere provvisorie, al trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonché al trasporto presso i propri depositi dei macchinari e/o attrezzature di proprietà utilizzati per l'esecuzione delle opere appaltate, dandone la necessaria certificazione di legge, lasciando le aree utilizzate sgombre e ben sistemate in modo da evitare danni alle cose ed alle persone.

### 3 ESECUZIONE DEI LAVORI

#### 3.1 COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITA' DI NUCLECO

L'Appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente da NUCLECO e/o da altri appaltatori o fornitori che operano nei cantieri, e a cooperare per il buon andamento dell'insieme di tutte le attività. Lo svolgimento dei lavori appaltati può, anzi, essere subordinato allo svolgimento contemporaneo di attività da parte di tali ulteriori appaltatori o fornitori.

L'Appaltatore deve mantenere gli opportuni contatti con NUCLECO e con i suddetti ulteriori appaltatori e fornitori in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutte le attività.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, l'Appaltatore è responsabile di tutte le conseguenze che ne possono derivare a NUCLECO e/o a terzi.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



### 3.2 ESECUZIONE DEL LAVORO IN PARTITE

In considerazione delle speciali soggezioni cui possono essere subordinati i lavori, in relazione ai particolari vincoli relativi allo svolgimento progressivo (**contemporaneità**) degli altri lavori che si eseguono per conto di NUCLECO, l'esecuzione delle opere appaltate può essere frazionata, ove previsto dal Contratto, in singole "**partite di lavoro**", aventi ciascuna una data di consegna e di inizio ed un termine di ultimazione.

La suddivisione del lavoro in partite non fa venir meno l'unicità del rapporto contrattuale.

### 3.3 PROGRAMMA CRONOLOGICO O CRONOPROGRAMMA

Il programma cronologico stabilisce le date di consegna, di inizio ed il termine di ultimazione dei lavori.

Il programma cronologico ha un carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l'Appaltatore al rispetto di tutti i termini di tempo in tempo in esso indicati. Al riguardo, resta inteso che l'Appaltatore, nel presentare la propria offerta, ha tenuto debitamente conto di tutte le alee connesse con l'esecuzione del Contratto ed in particolare di quelle relative alle condizioni ambientali, nonché di quelle connesse al rilascio di preventive autorizzazioni da parte delle Autorità amministrative competenti, laddove necessarie per l'esecuzione dell'appalto. Ove, per effetto delle variazioni di cui al paragrafo 1.9.1, si determinino variazioni nell'entità dei lavori, i termini di ultimazione relativi sono, se necessario, congruamente modificati.

### 3.4 MODIFICHE AL PROGRAMMA CRONOLOGICO O CRONOPROGRAMMA

NUCLECO si riserva la facoltà di modificare, nel corso dei lavori, il programma cronologico.

L'Appaltatore è tenuto a modificare il piano esecutivo particolareggiato, di cui al paragrafo 3.6, in dipendenza delle modifiche apportate da NUCLECO. L'Appaltatore è tenuto ad attenersi al nuovo programma.

Resta fermo quanto previsto al paragrafo 1.9 e all'art. 120 del Codice.

### 3.5 CONSEGNA DEI LAVORI

#### 3.5.1. Consegna delle aree

Qualora l'Appaltatore debba effettuare attività propedeutiche alla consegna dei lavori, all'interno delle aree interessate dalle opere previste nel contratto (rilevazioni, prove, sondaggi, verifiche, etc.), il RUP/RdPE/D.L. autorizza, con apposita comunicazione, l'Appaltatore per tali attività.

Salvo quanto previsto nel Contratto, NUCLECO mette a disposizione dell'Appaltatore le sole aree sulle quali dovranno essere eseguite le opere oggetto dell'appalto, oltre alle relative aree per eventuali baraccamenti e depositi temporanei indicate nel PSC e suoi allegati, ovvero nel DUVRI.

All'atto della consegna delle aree viene redatto apposito verbale sottoscritto dai contraenti ed al quale sono allegati gli eventuali disegni delle planimetrie, dei rilievi, dei tracciati, delle opere e delle installazioni esistenti.

Di norma la consegna delle aree viene effettuata congiuntamente alla consegna dei lavori di cui al paragrafo successivo, salvo nei casi in cui non sia possibile dar corso ai lavori per motivi imputabili a NUCLECO.

Ai fini della convocazione dell'Appaltatore per la consegna delle aree, trovano applicazione le medesime modalità previste per la consegna dei lavori disciplinate al successivo paragrafo 3.5.2.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



### 3.5.2. Consegna dei lavori o delle singole partite di lavoro

Salva diversa previsione contrattuale, la consegna dei lavori deve avere luogo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipulazione del Contratto.

Nell'ipotesi in cui l'appalto abbia ad oggetto l'esecuzione dei lavori congiuntamente alla progettazione esecutiva, il termine di cui al precedente comma per la consegna dei lavori decorre dalla data di approvazione del progetto, a seguito della verifica, con esito positivo, condotta ai fini della validazione del progetto stesso.

All'atto di ogni consegna, NUCLECO comunica all'Appaltatore le prescrizioni riguardanti le attività da eseguire e la loro eventuale suddivisione in fasi.

NUCLECO comunica con almeno cinque giorni di anticipo all'Appaltatore tramite posta elettronica certificata, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

Della consegna dei lavori viene redatto verbale che è sottoscritto dai contraenti, al quale sono allegati i disegni esecutivi (ed eventuali rischi di area) occorrenti per dare inizio alle attività.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno, ora e luogo stabiliti, oppure si rifiuti di ricevere la consegna, gli verrà assegnato un nuovo termine perentorio, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente il predetto nuovo termine NUCLECO si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice e dell'art. 1456 c.c., facendo propria la cauzione di cui al paragrafo 5.11.1 e salvo il maggiore danno.

### 3.5.3. Osservazioni dell'Appaltatore in merito alle consegne

Qualora, entro 10 (dieci) giorni dalle consegne di cui ai paragrafi precedenti, l'Appaltatore non abbia comunicato per iscritto a NUCLECO le sue osservazioni, le consegne stesse si considerano integralmente accettate.

Sulle osservazioni eventualmente presentate dall'Appaltatore entro il predetto termine, NUCLECO deve comunicare per iscritto le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione.

## 3.6 PIANI ESECUTIVI PARTICOLAREGGIATI

Entro gli stessi termini stabiliti nel precedente paragrafo 3.5.3, salvo quanto diversamente prescritto nel Contratto e nella Specifica Tecnica, l'Appaltatore deve presentare a NUCLECO un piano esecutivo particolareggiato, dal quale risultino chiaramente: le attività previste dall'Appaltatore stesso per la realizzazione dei lavori o di ciascuna fase di lavoro, laddove prevista la suddivisione in fasi; l'indicazione dei programmi cronologici di dettaglio e delle metodologie delle varie fasi di lavoro, ivi compresa l'eventuale progettazione di competenza dell'Appaltatore, dei tempi di approvvigionamento dei materiali e di quelli di allestimento, sia degli impianti di cantiere, sia delle opere provvisorie.

La conoscenza da parte di NUCLECO del piano esecutivo particolareggiato non esclude alcuno degli oneri ed obblighi dell'Appaltatore e non ne diminuisce in alcun modo la responsabilità.

## 3.7 APPOSIZIONE E CONSERVAZIONE DEI CAPISALDI

L'Appaltatore è obbligato a provvedere alla conservazione dei capisaldi fino all'accettazione provvisoria delle opere. L'Appaltatore deve provvedere all'apposizione di ulteriori capisaldi, picchetti e riferimenti per il tracciamento delle opere, essendo l'unico responsabile anche dell'esatta esecuzione geometrica di tutte le opere.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



### 3.8 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni all'Appaltatore (istruzioni, prescrizioni, trasmissione di dati e disegni ecc.) hanno luogo esclusivamente in forma scritta, tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R. Quando sono effettuate in cantiere hanno luogo a mezzo di Ordini di Servizio apposti sul giornale dei lavori di cui al paragrafo 3.10. Detti Ordini di Servizio devono essere sottoscritti dall'Appaltatore per avvenuta conoscenza. Mediante detti Ordini sono impartite all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte di NUCLECO funzionali all'esecuzione del Contratto. L'Ordine di Servizio è redatto in n. 2 (due) copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli Ordini di Servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'Ordine di Servizio oggetto di riserve.

Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti in forma scritta le sue osservazioni entro e non oltre il suddetto termine i contenuti delle comunicazioni predette si considerano integralmente accettati e l'Appaltatore medesimo decade dal diritto di avanzare riserve.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere in tempo utile le istruzioni o l'invio di documenti o disegni ritenuti necessari, in modo che in nessun caso possa opporre a NUCLECO la mancanza di tempestive informazioni.

### 3.9 COSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ogni qualvolta uno dei contraenti richieda di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi nel corso dell'appalto, l'altro è tenuto ad aderire ed a sottoscrivere il relativo verbale di constatazione.

L'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine a fatti o situazioni per i quali, pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata richiesta tempestivamente e comunque non oltre il giorno successivo.

Qualora NUCLECO richieda la constatazione in contraddittorio all'Appaltatore e quest'ultimo si astenga dal parteciparvi, NUCLECO darà corso al rilievo stesso con il concorso di due testimoni. Le risultanze della constatazione, riportate nell'apposito verbale sottoscritto da NUCLECO e dai suddetti testimoni, si intenderanno definitivamente accettate dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nella esecuzione di opere che non siano di sua competenza ma che possano comunque condizionare la sua attività.

### 3.10 GIORNALE DEI LAVORI

Il Direttore Lavori, ovvero persona dallo stesso incaricata, tiene il giornale dei lavori su cui annota per ogni giorno, l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono i lavori, la specie e il numero degli operai nonché i mezzi d'opera impiegati dall'Esecutore.

Sul giornale sono altresì riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori, che possono influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche e tutte quelle altre particolarità che possono essere utili.

Nel giornale, anche nell'ipotesi che l'appalto ricomprenda attività di progettazione, sono, altresì, annotati gli Ordini di Servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del D.L., i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le variazioni o addizioni ritualmente disposte.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



Il D.L. verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori, eventualmente apposte da persona dallo stesso incaricata, ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'incaricato.

### 3.11 PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI

L'Appaltatore deve porre in essere di sua iniziativa ogni provvedimento ed usare ogni precauzione nonché la massima diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose.

L'Appaltatore deve, in particolare, adottare tutte le misure necessarie affinché le opere appaltate, gli impianti di cantiere e le opere provvisorie non subiscano o, a loro volta, arrecano danni. In ogni caso, fermo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.5 e 1.6, al risarcimento dei danni eventualmente verificatisi provvede l'Appaltatore; questi è altresì responsabile per tutti i danni, perdite o avarie che, comunque, dovessero verificarsi, durante il corso dei lavori e fino al collaudo/ accettazione definitiva degli stessi, agli impianti di cantiere e alle opere provvisorie, anche nel caso che questi siano causati da forza maggiore, senza diritto di rivalsa nei confronti di NUCLECO.

L'Appaltatore è obbligato a intervenire nei giudizi eventualmente promossi da terzi contro NUCLECO in relazione alla richiesta di risarcimento danni di cui al presente articolo, domandare ed accettare l'estromissione dal giudizio di NUCLECO stessa e, in ogni caso, manlevare quest'ultima nel caso di una eventuale soccombenza in giudizio.

### 3.12 SOSPENSIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 121 del Codice, le cui disposizioni sono volontariamente richiamate da NUCLECO anche per i contratti di lavori nei settori speciali, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, NUCLECO può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta da NUCLECO per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se NUCLECO si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Negli altri casi non è dovuto all'Appaltatore alcun indennizzo.

Nell'ipotesi in cui la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, NUCLECO dà avviso all'ANAC.

La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nel verbale di sospensione.

L'Appaltatore deve, a decorrere da tale data, far cessare le relative attività lavorative lasciando immutata la consistenza dei cantieri e provvedendo alla custodia, conservazione e manutenzione delle opere e dei cantieri medesimi, ferme restando tutte le altre obbligazioni che per legge e per contratto su di lui incombono. NUCLECO può disporre visite periodiche di controllo.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, NUCLECO dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dell'esecuzione del Contratto, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva per iscritto.

### **3.13 DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE**

Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, può richiederne la proroga a NUCLECO, in forma scritta e con istanza debitamente motivata e documentata.

Sull'istanza di proroga decide il RUP/RdPE, sentito il D.L., entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte da NUCLECO per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, dell'art. 121 del Codice, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 121, comma 10, del Codice.

Ad eccezione delle ipotesi in cui il termine finale per l'ultimazione dei lavori sia espressamente previsto nel Contratto come termine essenziale, ex art. 1457 c.c., la sua scadenza, in pendenza di attività ancora da eseguire, non comporta la cessazione di efficacia del Contratto, ma fa sorgere il diritto, per NUCLECO, all'applicazione delle penali da ritardo previste dal Contratto, ad esclusione delle ipotesi in cui il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell'Appaltatore.

### **3.14 DIVIETO ALL'APPALTATORE DI SOSPENDERE O RALLENTARE I LAVORI**

Per nessun motivo, neppure in caso di controversie, l'Appaltatore può sospendere o rallentare di sua iniziativa i lavori. Per qualunque arbitraria sospensione da parte dell'Appaltatore, NUCLECO ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice e 1456 c.c. facendo propria la cauzione di cui al paragrafo 5.11.1 e salvo il maggiore danno.

### **3.15 ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'Appaltatore non dia corso alla esecuzione di lavori ordinati da NUCLECO, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza dei lavori, NUCLECO ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

I maggiori oneri e danni che NUCLECO dovesse eventualmente sostenere rispetto a quelli derivanti dalla applicazione del Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

### **3.16 ULTIMAZIONE DEI LAVORI O DELLE SINGOLE PARTITE**

L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna, ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. Nel caso di sospensione dei lavori, l'atto di ripresa dell'esecuzione indica il termine di ultimazione degli stessi.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, o l'ultimazione di ciascuna partita laddove previsto, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto a NUCLECO che procederà immediatamente alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Nel verbale di constatazione in contraddittorio sottoscritto da NUCLECO e dall'Appaltatore devono essere specificati gli eventuali giorni di ritardo o di anticipo rispetto al termine di ultimazione prescritto. Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta giorni), naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di emissione del certificato stesso, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato, che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Dalla data di ultimazione dei lavori, o di ciascuna singola partita/fase laddove previsto, fino a quella del collaudo/accettazione definitiva, l'Appaltatore è responsabile, a propria cura e spese, della buona conservazione delle opere eseguite e deve curarne la perfetta manutenzione anche durante i periodi di sospensione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto a conservare installati e funzionanti gli impianti di cantiere che possano rendersi necessari per i fini di cui sopra. In caso di perimento, danneggiamento o deterioramento delle opere nel frattempo eseguite, l'Appaltatore sarà ritenuto responsabile, con conseguente obbligo di risarcire i relativi danni.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile a NUCLECO, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

### **3.17 RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO**

Fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia, spettano a NUCLECO tutti i diritti sugli oggetti di valore e su quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che possano essere rinvenuti durante l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore deve dare immediato avviso a NUCLECO del rinvenimento degli oggetti di cui sopra e deve provvedere alla custodia o protezione, sospendendo anche il lavoro, ove necessario o richiesto dalle competenti Autorità.

Per tali sospensioni si applicano le disposizioni del paragrafo 3.12. Inoltre, per le operazioni espressamente ordinate per assicurare il recupero, l'Appaltatore ha il diritto al rimborso delle spese sostenute.

### **3.18 ASSISTENZA ALLE VERIFICHE ED AI CONTROLLI DI NUCLECO**

NUCLECO ha diritto, in ogni momento, di verificare qualsiasi parte dei lavori e di eseguire o far eseguire da terzi ispezioni e controlli ai lavori in corso di esecuzione. L'Appaltatore non potrà opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire la propria assistenza al fine di agevolarne lo svolgimento.

I controlli e le verifiche di NUCLECO nel corso dei lavori non escludono né la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e/o difformità dei lavori o di parte di essi e dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore per le parti e i materiali già controllati e verificati.

Qualora, nel corso delle verifiche, NUCLECO riscontri la presenza di vizi e/o difetti dei lavori, rispetto a quanto previsto nel Contratto, nel Progetto o nelle Specifiche tecniche, imputabili all'Appaltatore, essa stabilisce un termine entro il quale l'Appaltatore deve eliminare tali vizi e/o difetti, dandone comunicazione all'Appaltatore in

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



forma scritta, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). In caso di perdurante inadempimento, NUCLECO potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice e 1456 c.c. fatto salvo il risarcimento del danno.

Per l'esecuzione dei controlli, delle constatazioni in contraddittorio, dei rilievi contabili, delle verifiche e delle prove contrattualmente previsti, l'Appaltatore durante il corso dei lavori e fino alla data dell'accettazione definitiva/collaudato, deve provvedere gratuitamente a quanto all'uopo possa essere necessario, ivi comprese le prestazioni di personale, le installazioni, le apparecchiature, la strumentazione e la fornitura di materiali.

Qualora particolari circostanze lo richiedano, l'Appaltatore deve sospendere i lavori se ciò sia riconosciuto necessario da NUCLECO per il buon svolgimento delle operazioni di controllo suddette, senza potere pretendere maggiori oneri e danni, ad eccezione della concessione di una proroga dei termini corrispondente al periodo di sospensione.

## **4 PREZZI CONTRATTUALI**

### **4.1 CONDIZIONI AMBIENTALI**

Con la firma del Contratto, l'Appaltatore riconosce di essere pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze e alee ad esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei relativi prezzi. Dichiara, quindi, di aver preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere installati i cantieri ed eseguiti i lavori nonché, tra l'altro, delle condizioni sanitarie e radiologiche della zona, delle condizioni meteorologiche, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie e vincoli di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche, nonché di avere considerato i vincoli a lui derivati dallo svolgimento contemporaneo degli altri lavori che si eseguono per conto di NUCLECO e le soggezioni particolari di cui al paragrafo 2.4.4. e ogni altro elemento rilevante ai fini dell'esecuzione dei lavori appaltati.

Per quanto riguarda le prestazioni effettuati nelle zone controllate e/o classificate, trova applicazione quanto previsto dalle linee guida GE RS 00001.

Del pari, l'Appaltatore è consapevole che, in alcune circostanze e per alcuni tipi di appalto, in considerazione del particolare ambito in cui si trova ad operare NUCLECO e delle finalità di interesse pubblico dalla medesima perseguite, l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto può essere subordinata al preventivo rilascio di autorizzazioni da parte delle competenti autorità amministrative.

### **4.2 REMUNERATIVITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI**

I lavori e le prestazioni comunque necessarie per l'esecuzione delle opere appaltate, ivi comprese le eventuali modifiche e aggiunte previste nel paragrafo 1.9, sono remunerati in base ai prezzi stabiliti nel Contratto.

Detti prezzi contrattuali si riferiscono singolarmente a lavori, prestazioni e forniture interamente finiti e completi in ogni loro parte anche accessoria, ed eseguiti, a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinati.

Pertanto, i prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri posti dal Contratto a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quelli esplicitamente stabiliti a carico di NUCLECO, ed inoltre tutti quelli che, anche se non specificati, siano necessari al perfetto compimento dei relativi lavori.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



Con la firma del Contratto l'Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali. Detti prezzi coprono quindi nel loro insieme l'utile dell'Appaltatore oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alee inerenti al compimento delle opere oggetto dell'appalto, secondo le prescrizioni, le obbligazioni e termini contenuti nel Contratto, in ogni altro atto e documento ivi allegato o richiamato e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Resta quindi convenuto che l'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese alla manodopera, ai materiali tutti, agli impianti di cantiere, alle opere provvisorie, a tutto quanto previsto al paragrafo 2 ed in genere a quanto altro necessario per la realizzazione delle opere, per la loro manutenzione fino al collaudo ed all'accettazione definitiva, per il ripiegamento dei cantieri, per la consegna dell'opera e per il rispetto delle disposizioni contrattuali.

L'Appaltatore con la firma del Contratto riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro applicabili, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali.

Restano ferme le previsioni di cui agli artt. 9, 60 e 120 del Codice.

## **5 CONTABILITÀ ED ACCETTAZIONE DEI LAVORI**

### **5.1 ACCERTAMENTO DEI LAVORI**

L'Appaltatore è tenuto a dare corso in tempo utile all'accertamento in contraddittorio di tutti i lavori e prestazioni e in specie di quelli che non sarebbero in seguito suscettibili di constatazione ed accertamento.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di tali disposizioni ha valore, a tutti gli effetti contrattuali, quanto accertato da parte NUCLECO.

### **5.2 NORME GENERALI DI ACCETTAZIONE**

#### **5.2.1. Materiali**

I materiali che l'Appaltatore deve porre in opera possono essere forniti tutti o in parte dall'Appaltatore medesimo e/o messi a disposizione da NUCLECO, a seconda di quanto previsto nei documenti contrattuali.

Tutti i materiali approvvigionati dall'Appaltatore devono essere esenti da ogni vizio o difetto, corrispondere a tutti i requisiti di legge e contrattualmente prescritti, nonché alle prescrizioni impartite da NUCLECO e devono essere preventivamente riconosciuti idonei da NUCLECO medesima.

L'Appaltatore è tenuto a controllare la qualità del materiale impiegato, rispondendo dei vizi di esso anche quando questo sia stato fornito da NUCLECO, a meno che non provi che il controllo richiedeva cognizioni tecniche eccedenti i limiti della diligenza dovuta o che ha dato pronto avviso al Committente della inadeguata qualità del materiale ricevuto.

I materiali e i componenti procurati dall'Appaltatore possono essere messi in opera dall'Appaltatore solo dopo l'accettazione di NUCLECO.

L'accettazione non preclude il rifiuto in qualunque tempo dei materiali deperiti dopo la loro introduzione nel cantiere o per qualsiasi causa non conformi alle condizioni del Contratto.

NUCLECO per motivate e specifiche ragioni di necessità, può autorizzare, sentito il RdPE/RUP/D.L., l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità. Negli stessi

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



casi, può altresì autorizzare una lavorazione di minor pregio. Per tali ipotesi, è prevista un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia definitivamente accettabile senza pregiudizio.

NUCLECO ha la facoltà di rifiutare i materiali ritenuti non idonei che, in tal caso, dovranno essere allontanati dal cantiere e sostituiti, a cura dell'Appaltatore, entro i tempi e con le modalità stabilite da NUCLECO medesima e dalla stessa comunicate per iscritto all'Appaltatore. I materiali e i manufatti portati in contabilità, rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati da NUCLECO nel caso in cui accerti l'esecuzione dei lavori senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità.

Salvo che non sia stato disposto diversamente nei documenti contrattuali, l'Appaltatore è libero di approvvigionare i materiali dove ritiene più opportuno, purché abbiano i requisiti contrattualmente previsti e ne sia dimostrata, a richiesta, la provenienza, nonché l'osservanza, rispetto ad essi, degli obblighi in materia di normativa antimafia e tracciabilità finanziaria.

Qualora l'Appaltatore, di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni e qualità superiori a quelli prescritti o di lavorazione più accurata, non avrà comunque diritto a compensi aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente pattuiti, ma esclusivamente al pagamento dei prezzi previsti per i materiali aventi le caratteristiche prescritte

NUCLECO ha la facoltà di chiedere in ogni tempo che i materiali siano sottoposti a prove e verifiche. A tal fine l'Appaltatore deve fornire presso gli uffici di NUCLECO e presso i laboratori ufficiali, tutti quei campioni di materiali che gli siano richiesti anche se questi debbono essere prelevati da strutture già costruite.

L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera.

### 5.2.2. Opere

Tutte le opere devono rispondere esattamente ai disegni consegnati o approvati da NUCLECO, a tutti i requisiti di legge e contrattualmente prescritti, devono essere eseguite a perfetta regola d'arte ed essere esenti da ogni vizio o difetto.

Per le opere che non rispondono ai requisiti suddetti, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire quei lavori che NUCLECO ritenga necessari e qualsiasi ne sia l'entità, ivi compresi anche i lavori di completa demolizione e ricostruzione.

Qualora, nonostante la richiesta di NUCLECO, l'Appaltatore non provveda ad eseguire i lavori ritenuti necessari, NUCLECO medesima si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice o in alternativa dell'art. 1456 c.c., facendo propria la cauzione di cui al paragrafo 5.11.1 e salvo il maggiore danno.

NUCLECO si riserva, parimenti, in particolari casi ed a sua discrezione, anche di accettare le opere nello stato in cui si trovano, alle condizioni stabilite nei paragrafi 5.3 e 5.4 fermo restando, in ogni caso, il diritto di NUCLECO stessa al risarcimento di ogni altro danno che comunque possa derivarle.

## 5.3 CONTABILITA' DEI LAVORI A MISURA

### 5.3.1. Disposizioni contabili

Nell'ipotesi in cui il corrispettivo contrattuale sia determinato a misura, i lavori sono valutati ai prezzi contrattuali.

I computi sono sviluppati in base alle dimensioni fissate nei disegni esecutivi delle opere, o in base a quelle stabilite per iscritto da NUCLECO, anche se le misure di controllo effettuate in contraddittorio dovessero mostrare dimensioni superiori. Ove si riscontrino dimensioni inferiori, in caso di accettazione delle opere, si

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



contabilizzeranno le dimensioni effettive rilevate. Ove la qualità delle opere risulti inferiore a quella prescritta, in caso di accettazione delle opere, si applicano prezzi corrispondentemente ridotti rispetto a quelli contrattuali.

Restano salve in ogni caso le disposizioni di accettazione di cui al paragrafo 5.2.

### 5.3.2. Procedura contabile

NUCLECO effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

Con il procedere dei lavori, dopo i rilievi in contraddittorio, NUCLECO effettua la determinazione e la classificazione delle quantità di lavoro eseguite su appositi libretti di misura e la loro valorizzazione economica nel registro di contabilità. Detti atti contabili devono essere firmati ad ogni aggiornamento dall'Appaltatore, il quale ha facoltà di firmare anche con riserva. Qualora l'Appaltatore si astenga dal partecipare ai rilievi o dal firmare i libretti di misura e il registro di contabilità, NUCLECO, dopo avergli trasmesso regolare invito a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), procede al rilievo stesso con il concorso di due testimoni che firmano detti atti contabili; in tal caso le misurazioni ivi riportate e gli importi maturati fanno piena fede nei confronti dell'Appaltatore e si intendono definitivamente accertate.

NUCLECO si riserva la facoltà, in casi particolari, di iscrivere sui libretti delle misure quantità in partite provvisorie derivanti da una sua insindacabile valutazione approssimata del lavoro eseguito, salvo poi fare luogo all'accertamento delle quantità definitive.

## 5.4 CONTABILITA' DEI LAVORI A CORPO

### 5.4.1. Disposizioni Contabili

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.

In occasione di ogni stato d'avanzamento, la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate da NUCLECO, il quale può controllare l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

### 5.4.2. Procedura contabile

NUCLECO riporta nei libretti delle misure e nel registro di contabilità, con il procedere dei lavori, le risultanze degli accertamenti sopra previsti.

Si applica altresì il paragrafo 5.3.2.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



## 5.5 CONTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI A CONSUNTIVO

### 5.5.1. Disposizioni Contabili

Trovano applicazione le disposizioni previste per i lavori a misura di cui al precedente paragrafo 5.3.

### 5.5.2. Procedura contabile

Le prestazioni a consuntivo sono elencate in apposite liste giornaliere in cui sono indicati il lavoro eseguito, le qualifiche ed il tempo di effettivo impiego della mano d'opera, dei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera e le quantità dei materiali forniti.

Si applica altresì il paragrafo 5.3.2.

## 5.6 PENALI

In caso di ritardo nella ultimazione dei lavori, o di ciascuna singola partita, ove prevista, rispetto al termine stabilito dal programma cronologico, eventualmente modificato in conformità a quanto previsto dal Contratto, l'Appaltatore deve corrispondere a NUCLECO una somma a titolo di penale il cui importo, ai sensi dell'art. 126 del Codice, è stabilito nel Contratto, nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 (zero virgola tre) per mille e l'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Nell'ipotesi di lavori di manutenzione, la quantificazione e applicazione delle penali sarà disciplinata nei singoli Contratti di Appalto.

L'importo complessivo della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale. In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude il diritto di NUCLECO al risarcimento dell'eventuale maggior danno patito.

Quando l'importo della penale ha raggiunto tale limite, NUCLECO ha facoltà di risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell'art. 122 del Codice. In ogni caso, qualora, per determinate fasi, il ritardo raggiunga il numero dei giorni/settimane/mesi solari previsto nel Contratto, NUCLECO, parimenti, ha la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

La penale prevista nel Protocollo di Legalità sarà applicata nei casi ivi espressamente descritti.

Gli importi della penale saranno trattenuti, alternativamente, secondo quanto previsto dal Contratto, sui singoli stati di avanzamento ovvero sull'ultimo stato di avanzamento lavori, anche tramite l'escussione parziale o integrale della garanzia di cui al successivo paragrafo 5.11.1.

L'applicazione della penale non esonera, comunque, l'Appaltatore dall'osservanza di alcuno degli obblighi contrattuali e di legge, nonché dal risarcimento del maggior danno conseguente all'inadempimento/ritardo nell'adempimento.

## 5.7 DANNI ALLE OPERE PER FORZA MAGGIORE E SINISTRI

### 5.7.1. Forza maggiore

Qualora si verificano ritardi e/o danni alle opere e/o ai lavori imputabili a causa di forza maggiore, l'Appaltatore ne deve dare dettagliata notizia a NUCLECO, in forma scritta, entro cinque giorni dall'evento, a pena di decadenza di ogni suo diritto.

Se richiesto da NUCLECO, viene redatto verbale alla presenza dell'Appaltatore al fine di accertare:

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



- 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni di NUCLECO;
- 5) l'eventuale omissione da parte dell'Appaltatore delle cautele necessarie a prevenire i danni.

NUCLECO si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore, in aggiunta alla dichiarazione scritta, una certificazione della Camera di Commercio del luogo ove si eseguono i lavori o di altra pubblica autorità competente, attestante la veridicità dei fatti rilevanti ai fini della presente clausola.

Accertata la causa di forza maggiore ed esclusa qualsiasi inadempienza o negligenza, anche solo parziale o indiretta dell'Appaltatore, questi ha diritto nel caso di ritardi, ad un differimento dei termini contrattuali corrispondente al periodo di sospensione dovuta all'evento di forza maggiore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

Nel caso di persistenza dell'evento per oltre 30 (trenta) giorni, NUCLECO avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice.

Non sono considerati cause di forza maggiore, indicativamente e senza alcun carattere di limitazione, i ritardi dovuti a:

- fermate di cantiere imposte dalle Autorità competenti per la mancata osservanza delle disposizioni di sicurezza da parte dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori, nonché sequestri giudiziari;
- ritardi da parte dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori nell'approvvigionamento di materiali e/o servizi;
- ritardi di consegna dei subappaltatori;
- scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori;
- scioperi di qualsiasi natura anche se limitati agli stabilimenti ed ai dipendenti dell'Appaltatore, salvo che non siano nazionali e di categoria;
- variazione dei prezzi delle materie prime da impiegare nell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto che non derivino da circostanze straordinarie ed imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato.

In ogni caso l'Appaltatore sarà tenuto ad impegnarsi per ridurre gli effetti dannosi provocati a NUCLECO dall'evento/i di forza maggiore.

#### **5.7.2. Sinistri**

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, sono a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



In caso di danni derivanti da cause di forza maggiore alle opere o provviste, ai fini del loro indennizzo, questi devono essere denunciati a NUCLECO per iscritto entro 5 (cinque) giorni dall'evento.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

## 5.8 REGISTRO DI CONTABILITÀ

Il registro di contabilità è aggiornato con cadenza mensile salvo quanto diversamente previsto nel contratto.

Le quantità annotate nei libretti di misura in conformità al paragrafo 5.3.2. sono trascritte sul registro di contabilità ed elevate a valore con l'applicazione dei prezzi contrattuali.

Il registro di contabilità è firmato dall'Esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'Esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'Esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

NUCLECO, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Qualora l'Appaltatore non firmi il registro entro il termine suddetto, oppure, avendolo fatto con riserva, non espliciti le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, NUCLECO può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

## 5.9 SITUAZIONI PROVVISORIE DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Con riferimento a quanto riportato nel registro di contabilità, NUCLECO predispone ad ogni aggiornamento la situazione provvisoria progressiva avanzamento lavori. Dopo l'ultimazione dei lavori, si provvede all'ultimo aggiornamento del registro di contabilità, alla compilazione dell'ultima situazione provvisoria di avanzamento lavori e si dà luogo dell'ultimo certificato di pagamento in acconto.

### 5.9.1. Pagamenti in acconto

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6 del Codice, una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento). Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di NUCLECO del certificato di collaudo/accettazione definitiva, previa verifica dell'assenza di inadempienze contributive.

I pagamenti in acconto all'Appaltatore sono effettuati da NUCLECO solo in base alle risultanze dei certificati di pagamento per il 100% (cento per cento) a fronte di fatture nella misura del 99,5% (novantanove virgola cinque per cento) dell'importo del certificato.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



L'emissione delle situazioni di avanzamento dei lavori e la liquidazione dei certificati di pagamento da parte di NUCLECO, non possono mai valere come accettazione delle opere né delle quantità registrate, facendo fede a tal fine solo le risultanze dell'accettazione definitiva/collaudato.

I pagamenti in acconto vengono effettuati, previa emissione della relativa fattura elettronica, con le modalità previste all'art. 5.9.1.

### 5.9.2. Anticipazioni

L'anticipazione dovuta ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, calcolata esclusivamente sull'importo contrattuale, previa costituzione di garanzia fideiussoria, è corrisposta all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'anticipazione è revocata qualora l'esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite, spettano a NUCLECO, gli interessi nella misura di legge.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto in corso d'esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 125 del Codice e dal Contratto.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, tale importo sarà corrisposto a ciascun componente del raggruppamento, secondo la ripartizione delle prestazioni/quote di esecuzione dichiarate in sede di offerta, salvo diversa indicazione contenuta nell'atto costitutivo del raggruppamento stesso.

### 5.9.3. Fatturazione e pagamenti

Prima dell'emissione di ogni fattura l'Appaltatore dovrà richiedere a NUCLECO il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato da NUCLECO previo accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali ed eventuali verifiche di legge.

Prima di effettuare il pagamento NUCLECO verificherà, inoltre, laddove applicabile, la corretta attuazione delle previsioni di cui all'art. 4 D.L. n. 124/2019, convertito con la Legge n. 157/2019, sulla base degli esiti delle verifiche mensili di regolarità retributiva, contributiva e fiscale come indicato al precedente punto 2.3.3.

La modalità di fatturazione è esclusivamente quella elettronica e dovrà essere effettuata tramite il Sistema di interscambio (SDI) nel formato previsto per le Pubbliche Amministrazioni, indicando il codice univoco di competenza delle Unità Produttive destinatarie della prestazione/cessione. Prima dell'emissione della fattura l'Appaltatore dovrà richiedere a NUCLECO il codice univoco di pertinenza, il numero dell'Entrata Merci (EM), che rappresenta il "benestare alla fatturazione", da riportare nel campo "Causale".

I pagamenti delle fatture, salvo diversa motivata previsione contrattuale, saranno effettuati il trentesimo giorno successivo dal ricevimento della fattura elettronica, completa di ogni necessario elemento, inclusi il codice univoco, codice Entrata Merci, codice Contratto, CIG ed eventuale CUP.

NUCLECO, prima di procedere al pagamento di fatture per un importo superiore al limite di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, verifica ai sensi della disciplina vigente, se l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo. In caso di inadempimenti, procede alla relativa segnalazione all'agente competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



È esclusa la possibilità per l'Appaltatore di conferire a terzi mandati all'incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio credito, salvo autorizzazione espressa di NUCLECO.

NUCLECO può detrarre dai pagamenti dovuti all'Appaltatore gli importi delle penali da quest'ultimo maturate.

#### **5.9.4. Fatturazione e pagamento in caso di consorzi ordinari o RTI**

In caso di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio, ciascun partecipante è tenuto a fatturare a NUCLECO i corrispettivi della propria prestazione anche al fine di rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo paragrafo 1.10.2 "Tracciabilità dei flussi finanziari", salvo il caso in cui il Consorzio sia dotato di personalità giuridica.

Le fatture emesse dalle singole partecipanti devono pervenire a NUCLECO opportunamente corredate del benessere dell'impresa mandataria, unica deputata a ricevere pagamenti dalla NUCLECO, salvo il caso in cui nell'atto costitutivo sia esclusa la rappresentanza all'incasso.

#### **5.10 FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE**

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni di NUCLECO, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, qualunque sia la contestazione o la riserva che l'Appaltatore iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute, oltre agli altri dati previsti dall'art. 7 dell'Allegato II.14 al Codice.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

#### **5.11 GARANZIE**

##### **5.11.1. Garanzia Definitiva**

All'atto della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore deve avere prestato una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, nella misura prevista dall'art. 117 del Codice e conforme agli "Schemi Tipo" di cui al medesimo art. 117, comma 12.

Essa è costituita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché delle maggiori somme che NUCLECO avesse eventualmente pagato durante l'appalto rispetto alle risultanze della liquidazione finale a saldo e di quanto altro dovuto a qualsiasi titolo dall'Appaltatore.

In tutti i predetti casi NUCLECO ha diritto di disporre della garanzia e di ogni altra somma comunque ancora dovuta all'Appaltatore, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione. NUCLECO potrà altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui NUCLECO si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

L'Appaltatore è altresì obbligato a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del contratto di appalto e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura in relazione all'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di un documento sottoscritto da NUCLECO, quale gli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del collaudo/accettazione definitiva o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Si applica l'art. 117 del Codice.

#### **5.11.2. Garanzia ai fini dell'Anticipazione**

L'erogazione dell'anticipazione, ove contrattualmente prevista ai sensi del precedente paragrafo 5.9.2 è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

#### **5.11.3. Garanzia per la rata di saldo**

In conformità all'articolo 117, comma 9, del Codice, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

### **5.12 SPESE DI REGISTRO, DI BOLLO E ALTRE IMPOSTE**

È a carico di NUCLECO l'IVA dovuta sui corrispettivi contrattuali.

Tutti gli oneri tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura, sono a carico dell'Appaltatore.

### **5.13 ACCETTAZIONE DELLE OPERE**

#### **5.13.1. Collaudo delle opere**

Il Collaudatore statico è nominato da NUCLECO.

Tutte le opere in cemento armato, normale o precompresso e in acciaio saranno sottoposte, a cura e spese dell'Appaltatore, ove non sia diversamente stabilito dalle pattuizioni contrattuali, alle prove di carico previste dalle disposizioni vigenti e al collaudo statico, con l'osservanza delle modalità fissate da NUCLECO.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del collaudatore gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Oltre al collaudo statico, le opere potranno essere soggette ai collaudi tecnici particolari, anche in corso d'opera, prescritti dalla legge o dal Contratto i cui oneri, ivi compresi i compensi per l'assistenza da parte dell'Appaltatore, devono intendersi ricompresi nel corrispettivo contrattuale.

Il Collaudatore può rifiutare l'emissione del certificato se riscontra difetti o mancanze sulla qualità di esecuzione, sulla bontà e idoneità dei materiali usati dall'Appaltatore, sull'idoneità delle opere agli scopi per cui sono state eseguite, tali da rendere l'opera assolutamente inaccettabile. L'Appaltatore dovrà, a prima e semplice richiesta NUCLECO, demolire e/o rifare, a totali sue spese, quanto risultasse eseguito non a regola d'arte e/o non in conformità ai documenti contrattuali.

Qualora l'Appaltatore non rimediasse a quanto sopra, NUCLECO potrà provvedere direttamente, o potrà affidare incarico ad altro Appaltatore di provvedere alla demolizione e al rifacimento delle opere risultate non idonee o non conformi. In ogni caso, le spese relative saranno a totale carico dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto di NUCLECO di richiedere il risarcimento dei danni, compresi quelli indiretti derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e riparabili, il Collaudatore, tramite NUCLECO, prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'Appaltatore un termine per eseguire completamente e regolarmente le lavorazioni prescritte al fine del rilascio del certificato di collaudo.

Se i difetti o le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera o la regolarità dei lavori cui l'intervento è strumentale, il Collaudatore determina nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore.

### **5.13.2. Accettazione provvisoria/consegna anticipata**

Dopo che, ai sensi del paragrafo 3.16, è stata constatata l'avvenuta ultimazione dei lavori o, ove previsto, di una singola partita/fase degli stessi, vengono effettuate, in presenza dell'Appaltatore, alla data stabilita da NUCLECO e comunque entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori o della partita, le ulteriori constatazioni, verifiche e prove necessarie per accertare che l'uso delle opere realizzate, o anche solo di una parte delle stesse, sia possibile nei limiti di sicurezza. In caso affermativo viene redatto verbale di accettazione provvisoria/consegna anticipata delle opere.

Tale verbale viene sottoscritto anche dall'Appaltatore, il quale può formulare riserve riguardanti esclusivamente le operazioni relative all'accettazione provvisoria/consegna anticipata.

Qualora, ricorrendo l'ipotesi di cui al secondo capoverso del paragrafo 5.2.2., siano stati disposti nuovi lavori, il verbale di accettazione provvisoria non potrà essere redatto che all'esito di tali nuovi lavori regolarmente eseguiti.

Salvo che non sia espressamente previsto nel Contratto, in deroga a quanto stabilito negli artt. 1665, quarto e quinto comma e nell'art. 1666, secondo comma, c.c., l'Appaltatore non potrà richiedere il pagamento completo di ogni singola fase/partita, laddove prevista, o anche parte di essa, ancorché completata e presa in consegna da parte di NUCLECO.

L'eventuale pagamento di acconti da parte di NUCLECO non comporta accettazione dell'opera o della fase/partita cui l'acconto si riferisce.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



### 5.13.3. Collaudo finale / accettazione definitiva

Con riferimento a quanto riportato nel registro di contabilità, NUCLECO predispone ad ogni aggiornamento la situazione provvisoria progressiva avanzamento lavori. Dopo l'ultimazione dei lavori, si provvede all'ultimo aggiornamento del registro di contabilità, alla compilazione dell'ultima situazione provvisoria di avanzamento lavori e si dà luogo dell'ultimo certificato di pagamento in acconto.

Le operazioni di collaudo/accettazione definitiva delle opere sono regolate dall'art. 116 e dall'allegato II.14 del Codice e debbono concludersi entro e non oltre sei mesi dalla data dell'ultimo dei verbali di ultimazione di cui al paragrafo 3.16, salvo quanto diversamente previsto dal Contratto. Il certificato di collaudo/accettazione definitiva assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo/accettazione definitiva si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

NUCLECO, allo scopo di verificare la rispondenza dei lavori realizzati a quanto previsto nel Contratto e alle eventuali successive modifiche apportate in corso d'opera, debitamente approvate, effettua, secondo quanto previsto dai regolamenti interni, il collaudo dei lavori stessi. Il processo di collaudo, che verrà attuato, ove ritenuto opportuno, anche attraverso verifiche in corso d'opera, ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Le operazioni di collaudo/accettazione definitiva comprendono altresì tutte le prove, le verifiche contabili, tecniche ed amministrative previste dalle normative di settore nonché la verifica della emissione formale di tutta la documentazione in versione "come costruito" completa delle certificazioni dei controlli e collaudi effettuati (ivi compreso il dossier certificativo finale) attinenti all'opera realizzata.

È facoltà di NUCLECO procedere ad ulteriori constatazioni nonché prescrivere eventuali ulteriori lavori necessari alla collaudabilità dell'opera.

Il verbale di accettazione definitiva deve essere firmato dall'Appaltatore, il quale ha diritto di apporvi riserve riguardanti esclusivamente le operazioni di accettazione definitiva. L'Appaltatore ha l'obbligo di esplicitare tali riserve comunicando a NUCLECO, entro il termine di quindici giorni dalla firma con riserva del verbale di collaudo/accettazione definitiva, i motivi che hanno determinato le riserve stesse e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui si ritiene di aver diritto. Sia nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il verbale, sia nel caso in cui, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, si hanno come accertati i fatti verbalizzati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere riserve e richieste che ad essi si riferiscano.

Restano salve le disposizioni legislative, i regolamenti, le disposizioni e le prescrizioni relativi alle opere soggette a procedure particolari di collaudo.

L'accettazione definitiva non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che ad esso derivino, per effetto dell'appalto, dalle leggi in vigore, con particolare riferimento all'art. 1669 c.c.

### 5.13.4. Conto finale e liquidazione finale a saldo

Ai sensi dell'art. 125, comma 7, del Codice, all'esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



A tal fine, NUCLECO deve redigere sul registro di contabilità il conto finale dei lavori. NUCLECO, collaziona gli eventuali allegati, e invita l'Appaltatore a prenderne cognizione e a sottoscrivere detto registro entro il termine di 30 (trenta) giorni.

All'atto della firma, l'Appaltatore non può iscrivere riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Nel caso in cui l'Appaltatore abbia sottoscritto con riserva l'ultimo aggiornamento del registro di contabilità, ovvero il verbale di collaudo/accettazione definitiva, NUCLECO provvede alle operazioni di liquidazione finale a saldo in occasione della definizione degli importi di dette riserve, procedendo tuttavia, entro lo stesso termine di cui al primo comma del presente paragrafo, indipendentemente dalla risoluzione delle riserve medesime, allo svincolo delle cauzioni e della trattenuta a garanzia ed al pagamento degli eventuali conguagli dovuti all'Appaltatore.

Il pagamento del certificato di liquidazione finale a saldo è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel Contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni. In ogni caso, prima del pagamento finale NUCLECO provvederà alla verifica del DURC.

NUCLECO potrà subordinare il pagamento della rata di saldo alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi di quanto previsto all'art. 117, comma 9, del Codice.

#### **5.14 GARANZIA PER VIZI O DIFFORMITÀ DELL'IMPIANTO**

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 c.c., l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, fino a quando il certificato di collaudo /accettazione definitiva non assume carattere definitivo.

Qualora l'esecuzione dell'appalto preveda la realizzazione di impianti, l'Appaltatore si impegna a garantire il perfetto funzionamento degli impianti stessi, ai sensi dell'art. 1667 c.c., per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di emissione della verifica di conformità/collaudo.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna a garantire le opere civili, ai sensi dell'art. 1669 c.c., per un periodo di 10 anni dalla data di emissione del certificato di collaudo positivo finale.

La garanzia si estende a vizi e/o difetti di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'impianto e che non si siano precedentemente manifestati. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero manifestare negli impianti e nelle opere, per difetto di materiali e/o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

La decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di garanzia coincide con l'accettazione definitiva/collaudo e non dell'accettazione provvisoria /consegna anticipata.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



## 6 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

### 6.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

#### 6.1.1. Risoluzione del Contratto

La risoluzione è regolata dall'art. 122 del Codice e dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice che qui si intendono integralmente recepiti.

- I. Ai fini del comma 3 del predetto art. 122 del Codice, rientrano tra le fattispecie di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, le seguenti: frode nell'esecuzione dei lavori;
- II. grave inadempimento alle disposizioni impartite da NUCLECO, dal direttore dei lavori o dal CSE/ RSPP riguardo ai modi e tempi di esecuzione del Contratto;
- III. inadempienza accertata alle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- IV. grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; in tal caso la violazione comporta anche la revoca dell'autorizzazione al subappalto;
- V. violazione delle prescrizioni di cui all'art. 119 del Codice;
- VI. inadempimento alle prescrizioni riguardanti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- VII. qualora le verifiche effettuate, anche in fase di esecuzione del lavoro, sulle dichiarazioni fornite dal contraente ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e relativo allegato n. XVII, dovessero dare esito negativo, evidenziando la presenza di dichiarazioni mendaci;
- VIII. nei casi di violazione grave da parte dell'Appaltatore, dei subappaltatori e subaffidatari del Modello di Organizzazione gestione e controllo di NUCLECO, ex D.Lgs. 231/2001, comprensivo del Codice etico e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

#### 6.1.2. Diffida ad adempiere

In caso di ritardo nell'adempimento, da parte dell'Appaltatore, rispetto al programma cronologico, come eventualmente modificato in sede contrattuale, o alle obbligazioni contrattuali, ovvero ancora alle disposizioni impartite da NUCLECO o suoi incaricati, NUCLECO si riserva in ogni caso il diritto di applicare l'art. 1454 del Codice Civile, diffidando espressamente per iscritto l'Appaltatore medesimo ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale il Contratto si intenderà senz'altro risolto.

#### 6.1.3. Effetti della risoluzione

Avvenuta la risoluzione del Contratto ai sensi del presente paragrafo, NUCLECO comunica per iscritto all'Appaltatore, con un preavviso di venti giorni, la data in cui devono aver luogo le operazioni di redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario dei materiali, dei macchinari e mezzi d'opera che NUCLECO intende rilevare e la relativa presa in consegna.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



L'Appaltatore è obbligato a consegnare le opere nello stato in cui si trovano, mentre è facoltà di NUCLECO di rilevare totalmente o parzialmente gli impianti di cantiere, le opere provvisionali e i materiali, macchinari ed attrezzature dell'Appaltatore.

La consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri da parte di NUCLECO ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite e della loro regolare esecuzione, nonché della consistenza dei cantieri.

Nel caso in cui l'Appaltatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, NUCLECO ha facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato, con spese a carico dell'Appaltatore.

Avvenuta la consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione lavori di cui al paragrafo 5.13.3.

Le opere, anche se non finite, ma eseguite regolarmente, sono conteggiate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal Contratto.

Il corrispettivo per l'uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto dei materiali, è fissato d'accordo fra i contraenti. Nel caso in cui questo manchi, NUCLECO decide in via provvisoria, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve.

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che NUCLECO non intenda utilizzare, fermo restando a suo completo carico il ripiegamento, anche in più riprese, dei cantieri secondo le disposizioni impartite di volta in volta per iscritto, con un anticipo di trenta giorni, da NUCLECO. Qualora l'Appaltatore, nonostante le disposizioni impartite da NUCLECO, non ottemperi all'obbligo di ritirare i macchinari, le attrezzature e i mezzi d'opera di sua proprietà e/o a ripiegare dal cantiere, a tali adempimenti provvederà direttamente NUCLECO, addebitando all'Appaltatore medesimo i relativi costi ed oneri.

Resta inteso che l'eventuale riconoscimento o corresponsione all'Appaltatore di alcune delle somme di cui ai commi precedenti non comporta, in ogni caso, per NUCLECO alcuna rinuncia di sorta al risarcimento degli eventuali danni subiti a causa della risoluzione anticipata del Contratto.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trovano applicazione il disposto dell'art. 122 del Codice e, in subordine, le disposizioni generali in tema di obbligazioni e contratti contenute nel codice civile.

## 6.2 RECESSO DAL CONTRATTO

### 6.2.1. Recesso ordinario

NUCLECO, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori, può recedere unilateralmente dal Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del Codice, previo il pagamento dell'indennizzo di cui al comma 1 del predetto articolo.

L'Appaltatore può invece recedere dal Contratto solo quando si verifichino le condizioni e le circostanze espressamente previste nel Contratto medesimo, ovvero nelle presenti condizioni generali, entro i limiti e secondo le modalità stabilite.

L'esercizio del diritto di recesso è comunicato a mezzo PEC alla controparte con un preavviso di almeno venti giorni.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



NUCLECO decide immediatamente quali opere, strutture e parti di esse devono essere completate e quali interrotte al fine di mettere i cantieri in disarmo entro il termine di tempo prescritto da NUCLECO medesima.

NUCLECO può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso, corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal D.L. e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione di NUCLECO nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

NUCLECO procederà al pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture complementari eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture complementari, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'importo netto dei lavori eseguiti. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli già accettati da NUCLECO prima della comunicazione di recesso di cui sopra.

Tale indennizzo onnicomprensivo e forfettario si intende corrisposto a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa o diritto dell'Appaltatore, senza che questi possa domandare altro compenso o indennizzo, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile ovvero per qualsiasi causa o titolo o ragione.

### **6.3 IPOTESI DI FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI DELL'APPALTATORE**

In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, NUCLECO deve acquisire l'autorizzazione del giudice delegato, o altra autorità giudiziaria competente, alla prosecuzione del rapporto contrattuale. In assenza, NUCLECO ai sensi del combinato disposto del comma 1, 2 e 4 dell'art. 124 del Codice deve risolvere il Contratto e procedere allo scorrimento in graduatoria.

Nel caso di mancata prosecuzione del rapporto contrattuale, con apposita comunicazione NUCLECO fissa il giorno in cui devono avvenire le operazioni di consegna delle opere.

La consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri da parte di NUCLECO ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite, nonché della consistenza dei cantieri.

Nel caso in cui il curatore o il commissario non presenzi ai rilievi in contraddittorio o non sottoscriva il relativo verbale, NUCLECO ha la facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato, con spese a carico dell'Appaltatore.

Avvenuta la consegna delle opere, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione lavori a norma del paragrafo 5.13.3.

Le opere, anche se non finite, ma eseguite regolarmente, sono conteggiate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto previsto dalle presenti condizioni generali circa la contabilità e l'accettazione dei lavori.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Lavori</b>	<b>Elaborato GE GG 00150</b>
	<b>Revisione 09</b>



Il corrispettivo per l'eventuale uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto dei materiali, è fissato d'accordo con il curatore o commissario. Nessun altro compenso è dovuto da NUCLECO oltre quanto ivi previsto

#### **6.4 CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE**

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto a terzi.

Il mancato rispetto del divieto di cui sopra precedente legittimerà NUCLECO alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice, facendo propria la cauzione di cui al paragrafo 5.11.1 e salvo il maggiore danno.

#### **6.5 CESSIONE DEL CREDITO**

Si applica quanto disposto all'art. 120, comma 12 del Codice e dalle norme ivi richiamate.

### **7 ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE**

#### **7.1 ACCORDO BONARIO**

Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 211 e 212 del Codice. Non è, invece, ammesso l'arbitrato di cui all'art. 213 del Codice, salvo diversa espressa indicazione del Contratto.

#### **7.2 FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie, derivanti da o connesse con l'applicazione, l'esecuzione, l'interpretazione e la validità del Contratto, saranno deferite alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziale Italiana e segnatamente in deroga all'art. 19 del c.p.c., ai sensi dell'art. 28 del c.p.c. medesimo, alla competenza del Foro di Roma, salvo che non sia diversamente indicato nel Contratto.

### **8 TRATTAMENTO DATI DELL'APPALTATORE**

Ai sensi e per gli effetti del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", i dati personali dell'interessato verranno trattati manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla citata normativa e tutelando la riservatezza tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR sopra citato, viene pertanto fornita all'interessato completa informativa sul trattamento di dati personali. Tale informativa è presente sul Sito Web aziendale, [www.nucleco.it](http://www.nucleco.it), sotto la voce "DIVENTA NOSTRO FORNITORE", al seguente link: "Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - Fornitori".

NUCLECO applica l'art. 20 del Codice.

### **ACCETTAZIONE DELL'APPALTATORE**

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare espressamente tutte le clausole contenute nelle presenti condizioni generali richiamate in calce al Contratto.